

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 settembre 1998

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1998, n. 8.

Contributi per la costituzione di un «fondo rischi» a favore del Consorzio regionale di garanzia fidi operante nel settore dello sport ..... Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 marzo 1998, n. 085/Pres.

Regolamento concernente le modalità e le competenze per l'espressione dei pareri di congruità e di conformità per i contratti da stipularsi da parte dell'«Azienda dei parchi e delle foreste regionali». Approvazione ..... Pag. 3

#### REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 24 aprile 1998, n. 1.

Regolamento regionale concernente le attribuzioni e il funzionamento della conferenza dei sindaci e del consiglio di rappresentanza dei sindaci, in attuazione dell'art. 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 6, commi 7 e 8 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 ..... Pag. 5

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1998, n. 14.

Istituzione della Fondazione Gran Paradiso-Grand Paradis ..... Pag. 8

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1998, n. 15.

Attuazione della legge 31 luglio 1956, n. 1002 (Nuove norme sulla panificazione) e modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 7 (Attività per la produzione di pane da parte delle imprese artigiane) ..... Pag. 9

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1998, n. 16.

Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 42 (Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone disabili). Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 (Norme per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali) e del relativo regolamento regionale di applicazione 8 luglio 1994, n. 5 ..... Pag. 11

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1998, n. 17.

Norme in materia di illuminazione esterna ..... Pag. 12

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1998, n. 18.

Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie ..... Pag. 13

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1998, n. 19.

Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente per l'anno 1998 ..... Pag. 15

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1998, n. 20.

Modificazioni alla legge regionale 6 giugno 1997, n. 20 (Riconoscimento dell'Associazione degli ex consiglieri regionali) ..... Pag. 16

**LEGGE REGIONALE 4 maggio 1998, n. 21.**

**Istituzione del servizio di emergenza sanitaria territoriale** ..... Pag. 16

**LEGGE REGIONALE 4 maggio 1998, n. 22.**

**Interventi a favore delle piccole imprese per l'effettuazione di investimenti** ..... Pag. 17

**LEGGE REGIONALE 4 maggio 1998, n. 23.**

**Norme per la tutela della professionalità degli imprenditori artigiani e per la repressione dell'abusivismo** ..... Pag. 19

**LEGGE REGIONALE 4 maggio 1998, n. 24.**

**Modificazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 12, Norme di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 112 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche)** ..... Pag. 20

**LEGGE REGIONALE 4 maggio 1998, n. 25.**

**Interpretazione autentica della lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia)** ..... Pag. 20

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA****LEGGE REGIONALE 5 maggio 1998, n. 15.**

**Modifica di confine tra i comuni di Gambettola e Cesena, in provincia di Forlì-Cesena** ..... Pag. 21

**REGIONE ABRUZZO****LEGGE REGIONALE 23 settembre 1997, n. 105.**

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 ottobre 1990, n. 82 recante: Istituzione di un Centro regionale dei glaucomi** ..... Pag. 21

**LEGGE REGIONALE 23 settembre 1997, n. 106.**

**Rifinanziamento della legge regionale 25 ottobre 1989, n. 91, concernente interventi della Regione Abruzzo a favore degli studenti partecipanti al progetto Erasmus** ..... Pag. 22

**LEGGE REGIONALE 23 settembre 1997, n. 107.**

**Contributi regionali per il finanziamento dei programmi provinciali di sistemazione idraulica e degli interventi urgenti sul reticolo idrografico superficiale** ..... Pag. 23

**LEGGE REGIONALE 23 settembre 1997, n. 108.**

**Azione di sostegno ai comuni per le opere di difesa costiera ed attività di ricerca applicata di supporto alla programmazione di pianificazione regionale in materia di difesa della costa** ..... Pag. 24

**LEGGE REGIONALE 23 settembre 1997, n. 109.**

**Istituzione della Riserva naturale guidata «Abetina di Rosello»** ..... Pag. 26

**LEGGE REGIONALE 23 settembre 1997, n. 110.**

**Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 1996, n. 138 (zone sismiche)** ..... Pag. 27

**LEGGE REGIONALE 23 settembre 1997, n. 111.**

**Rifinanziamento della legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 concernente: «Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa»** ..... Pag. 28

**LEGGE REGIONALE 23 settembre 1997, n. 112.**

**Norme urgenti per il recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996** ..... Pag. 28

**LEGGE REGIONALE 23 settembre 1997, n. 113.**

**Modifica alla legge regionale n. 48 del 10 luglio 1996 recante «Attivazione delle risorse necessarie alla costruzione, ristrutturazione, acquisizione ed utilizzo sale per ogni forma di spettacolo»** ..... Pag. 29

**LEGGE REGIONALE 23 settembre 1997, n. 114.**

**Contributo per il potenziamento e l'ampliamento del progetto: «Intervento di sostegno per la creazione e il potenziamento di collettivi di medicina di base e di un centro mobile di assistenza domiciliare» del Settore occupazione Horizon svantaggiati** ..... Pag. 29

**LEGGE REGIONALE 23 settembre 1997, n. 115.**

**Modifica della legge regionale del 9 dicembre 1982, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente gli invalidi civili** ..... Pag. 30

**LEGGE REGIONALE 23 settembre 1997, n. 116.**

**Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 3 aprile 1990, n. 28, concernente iniziative a favore dei giovani per la promozione di scambi internazionali** ..... Pag. 30

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1998, n. 8.

**Contributi per la costituzione di un «fondo rischi» a favore del Consorzio regionale di garanzia fidi operante nel settore dello sport.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 13 maggio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle associazioni e società sportive che, pur svolgendo un'intensa attività promozionale, non dispongono di sufficienti garanzie per l'accesso al finanziamento «a medio termine» per la realizzazione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il «fondo rischi» che le associazioni e società sportive stesse, riunite in Consorzio regionale di garanzia fidi, per iniziativa del CONI, costituiscono secondo apposita convenzione con Istituti di credito a ciò abilitati.

Art. 2.

*Presentazione della domanda e concessione del contributo*

1. La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata a cura del Presidente del Consorzio al Servizio regionale delle attività ricreative e sportive, che provvede alla sua istruttoria.

2. Essa va corredata dai seguenti documenti:

- copia notarile dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio debitamente registrato;
- elenco delle associazioni e delle società aderenti al Consorzio;
- composizione delle cariche sociali;
- copia autentica della convenzione stipulata con istituti di credito;
- attestato dell'avvenuta costituzione e deposito del fondo rischi di cui all'art. 1.

3. La concessione del contributo di cui all'art. 1 è disposta con decreto del Direttore del servizio regionale delle attività ricreative e sportive.

Art. 3.

*Assunzione di obblighi da parte del Consorzio*

1. La concessione del contributo è subordinata all'assunzione, da parte del Consorzio, dell'obbligo di:

- cooptare nel Consiglio direttivo, con diritto di voto, un funzionario del Servizio regionale delle attività ricreative e sportive;
- sottoporre all'approvazione del Servizio regionale medesimo le eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- devolvere, in caso di scioglimento o cessazione del Consorzio, quanto residua dalla liquidazione del «fondo rischi» ad opere di pubblica utilità indicate dal Servizio regionale delle attività ricreative e sportive.

Art. 4.

*Norma finanziaria*

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 500 milioni a carico del capitolo 6162 (2.1.243.3.08.09) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 26 - programma 2.4.5 - spese d'investimento - categoria 2.4 - Sezione IX - con la denominazione «Contributo al Consorzio regionale di garanzia fidi delle associazioni e società sportive per l'integrazione del fondo rischi» e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1998. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 del precitato stato di previsione (partita n. 145 dell'elenco n. 7 allegato al bilancio); detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 27 gennaio 1998, n. 7.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 12 maggio 1998

CRUDER

98R0501

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
20 marzo 1998, n. 085/Pres.

**Regolamento concernente le modalità e le competenze per l'espressione dei pareri di congruità e di conformità per i contratti da stipularsi da parte dell'«Azienda dei parchi e delle foreste regionali». Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 27 maggio 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il 2° comma dell'art. 90-bis della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come inserito dall'art. 2 della legge regionale 19 giugno 1995, n. 24, il quale demanda ad un apposito Regolamento la disciplina per l'espressione dei pareri di congruità sull'acquisizione di beni e servizi che non comportino la necessità di un esame tecnico rientrante nella sfera professionale degli ingegneri e dei geometri, la cui competenza è riservata al Servizio della consulenza tecnica;

Ritenuto di dover provvedere a dare attuazione al surrichiamato disposto della legge regionale n. 7/1988, regolamentando le modalità e le competenze per l'espressione sia dei pareri tecnici di congruità che di quelli di conformità per i contratti che devono essere stipulati da parte della «Azienda dei parchi e delle foreste regionali»;

Visto lo schema del «Regolamento concernente le modalità e le competenze per l'espressione dei pareri di congruità e di conformità per i contratti da stipularsi da parte della «Azienda dei parchi e delle foreste regionali»» elaborato dalla direzione medesima;

Visto il parere favorevole espresso sul suddetto testo regolamentare dal Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta del 13 febbraio 1998;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 499 del 27 febbraio 1998;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente le modalità e le competenze per l'espressione dei pareri di congruità e di conformità per i contratti da stipularsi da parte della «Azienda dei parchi e delle foreste regionali», previsto dal 2° comma dell'art. 90-bis della legge

regionale 1º marzo 1988, n. 7, come inserito dall'art. 3 della legge regionale 19 giugno 1995, n. 24, nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà quindi pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 20 marzo 1998

CRUDER

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 8 maggio 1998  
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro n. 1, foglio n. 171*

**REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITÀ E LE COMPETENZE PER L'ESPRESSIONE DEI PARERI DI CONGRUITÀ E DI CONFORMITÀ PER I CONTRATTI DA STIPULARSI DA PARTE DELL'AZIENDA DEI PARCHI E DELLE FORESTE REGIONALI.**

(art. 90-bis, comma 2, della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, come introdotto dall'art. 3 della legge regionale 19 giugno 1995, n. 24).

**Art. 1.**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e le competenze per l'espressione dei pareri tecnici di congruità e di conformità sulle prestazioni, come individuate al successivo art. 2, oggetto di contratti di competenza dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

2. È fatta salva la competenza del Servizio della consulenza tecnica ad emettere i pareri tecnici di congruità sugli atti dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, che richiedono uno specifico esame tecnico rientrante nella competenza professionale degli ingegneri o dei geometri, così come previsto dal 1º comma dell'art. 90-bis della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, come introdotto dall'art. 3 della legge regionale 19 giugno 1995, n. 24.

**Art. 2.**

1. Ai fini del presente Regolamento per «prestazioni» si intendono i lavori, le forniture, le provviste, i servizi, i trasporti e i noli, gli acquisti, le vendite di prodotti agricoli o forestali, le consulenze, le ricerche, gli studi, le indagini, le progettazioni in materia scientifica e tecnica e comunque ogni altra utilità acquisita o resa che comporti una spesa ovvero una entrata per il bilancio regionale nelle materie di competenza dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

2. Il parere di congruità è reso ai sensi dell'art. 7 esclusivamente per le prestazioni relative ai contratti per i quali è prevista la procedura della trattativa privata.

3. Per le prestazioni relative a contratti per i quali è prevista la procedura dei pubblici incanti (asta pubblica, licitazione privata, appalto-concorso), il parere di congruità deve intendersi reso dalla Commissione aggiudicatrice, unitamente alla aggiudicazione della gara stessa.

**Art. 3.**

1. La stipulazione di qualsiasi tipo di contratto, nonché gli atti aggiuntivi o integrativi degli stessi, è subordinata all'acquisizione del parere di congruità, salvo diversa disposizione legislativa o regolamentare.

2. Il parere di congruità è altresì richiesto per le prestazioni, di cui all'art. 2 comma 1, da effettuarsi in economia nelle forme dell'amministrazione diretta. In questa fattispecie ed entro il limite di spesa di L. 3.000.000 (I.V.A. inclusa) il parere stesso potrà essere reso anche nella forma sintetica di visto di congruità.

**Art. 4.**

1. Il parere tecnico di congruità consiste in una dichiarazione attestante che l'oggetto delle prestazioni, nonché le relative modalità di attuazione, sono corrispondenti alle esigenze dell'Amministrazione regionale e che il relativo prezzo è congruo in relazione al rapporto qualità-prezzo, sulla base di valutazioni da effettuarsi secondo i criteri di cui all'art. 5.

2. La dichiarazione di congruità potrà essere espressa anche mediante una modulistica prestampata.

3. I pareri devono specificare i criteri adottati tra quelli di cui all'art. 5.

4. Nei pareri l'I.V.A. e gli eventuali oneri devono essere indicati separatamente con le rispettive aliquote e deve essere indicata la spesa complessiva a carico del bilancio regionale.

**Art. 5.**

1. Nella formulazione dei pareri di congruità si tiene conto dei seguenti criteri:

a) per le forniture e gli acquisti di servizi e di beni comunemente in commercio, occorre far riferimento ai prezzi di mercato desumibili dai listini in uso;

b) per l'acquisizione di prestazioni professionali per le quali è richiesta obbligatoriamente l'iscrizione ad un ordine o ad un albo professionale, occorre far riferimento alle relative tariffe, salva sempre la possibilità di un prezzo minore;

c) per le prestazioni, comprese le vendite di prodotti agricoli o forestali, per le quali esistono tariffari, i prezzari, i listini o altri elenchi comunque denominati presso le camere di commercio, le associazioni di categoria od altri soggetti pubblici, occorre far riferimento a tali documenti;

d) per le prestazioni che richiedono un'attività di impresa, occorre far riferimento ai costi del personale derivanti dagli accordi collettivi di lavoro, nazionali e locali, al costo del materiale impiegato, alle spese tecniche, ai costi generali ed al congruo utile d'impresa;

e) per le forniture, gli acquisti e le prestazioni a cui non è possibile applicare uno dei precedenti criteri, occorre far riferimento ad eventuali precedenti casi simili in cui sia stata parte l'Amministrazione regionale o altre pubbliche amministrazioni, tenendo conto del tempo in cui si sono verificati;

f) qualora non sia applicabile il disposto della lettera b) ovvero non esistano tariffari, listini od altri elenchi che specificino gli onorari, occorre far riferimento alla prevedibile durata del lavoro ed alla capacità professionale, qualificazione e competenze richieste per il suo svolgimento;

g) se la prestazione riguarda l'acquisizione di beni immateriali, quali diritti d'autore e diritti di riproduzione, occorre far riferimento al valore intrinseco di tali beni;

h) per l'acquisto di terreni di elevato interesse naturalistico, che contribuiscono significativamente al mantenimento della biodiversità nel territorio regionale, individuati quali biotopi naturali ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 42/1996, ovvero all'uopo certificati dal Comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 42/1996, si dovrà tener conto del valore di mercato del bene, ovvero in mancanza, del valore intrinseco dell'habitat naturale interessato determinabile fino ad un massimo complessivo equivalente a quello della cultura a seminativo indicato dalle tabelle dei valori agricoli medi rilevati dalle commissioni provinciali per la determinazione dell'indennità d'esproprio;

i) per l'acquisto di terreni di elevato interesse forestale, che contribuiscono significativamente al mantenimento dell'efficienza silviculturale ed idrogeologica del territorio regionale, si dovrà tener conto del valore di mercato del bene ovvero, in mancanza, del valore intrinseco del bene immobile interessato determinabile fino ad un massimo complessivo equivalente a quello delle colture a bosco indicate dalle tabelle dei valori agricoli medi rilevati dalle commissioni provinciali per la determinazione dell'indennità d'esproprio.

## Art. 6.

1. I pagamenti in acconto e quelli a saldo da effettuare in esecuzione di contratti nonché i pagamenti delle fatture per i servizi attuati in economia mediante amministrazione diretta, sono subordinati all'acquisizione di un parere di conformità.

2. Il parere di conformità consiste nella dichiarazione, estrinsecabile anche mediante apposizione di un timbro appropriato, che l'oggetto e le modalità delle prestazioni rese sono conformi a quanto previsto contrattualmente ovvero, per i servizi attuati in amministrazione diretta, che le prestazioni sono state regolarmente rese secondo quanto richiesto dall'Amministrazione.

## Art. 7.

1. L'organo competente ad esprimere i pareri previsti dal presente Regolamento è, a seconda della materia oggetto della prestazione, il Direttore del servizio che nella materia stessa ha competenza in base alla legge regionale 1º marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Qualora le prestazioni riguardino materie rientranti nella competenza di due o più servizi, i pareri sono resi dal Direttore regionale.

## CRUDER

98R0500

## REGIONE LOMBARDIA

## REGOLAMENTO REGIONALE 24 aprile 1998, n. 1.

**Regolamento regionale concernente le attribuzioni e il funzionamento della conferenza dei sindaci e del consiglio di rappresentanza dei sindaci, in attuazione dell'art. 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 6, commi 7 e 8 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31.**

*(Pubblicato nel 1º suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 17 del 28 aprile 1998)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento regionale:

## TITOLO I

## CONFERENZA DEI SINDACI

## Art. 1.

*Composizione della conferenza*

1. La conferenza è composta da tutti i sindaci dei comuni che fanno parte dell'ambito territoriale dell'azienda sanitaria locale (A.S.L.).

2. La conferenza, organismo dell'A.S.L., ha la sua sede presso l'azienda stessa.

3. Ogni sindaco può delegare un proprio rappresentante.

4. In caso di dimissioni del sindaco e quindi di scioglimento del consiglio comunale, la rappresentanza del comune è esercitata dal commissario straordinario che rimane in carica fino alla elezione del nuovo sindaco.

5. Alle adunanze della conferenza partecipano senza diritto di voto i presidenti delle comunità montane aventi sede nell'ambito territoriale dell'A.S.L., o loro delegati.

## Art. 2.

*Attribuzioni della conferenza*

1. La conferenza dei sindaci della A.S.L. esercita le proprie funzioni in attuazione dell'art. 3, comma 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modifiche ed integrazioni, di seguito indicati come decreti di riordino, e dell'art. 6, commi 7 e 8 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali».

2. Alla conferenza dei sindaci competono:

a) la formulazione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività anche sulla scorta di proposte e pareri espressi dai comuni attraverso le assemblee dei sindaci dei distretti;

b) l'esame del bilancio pluriennale di previsione e del bilancio di esercizio e l'invio alla Regione delle relative osservazioni;

c) la verifica dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti e la trasmissione delle proposte e delle valutazioni al direttore generale ed alla Regione;

d) la verifica dell'andamento generale dell'attività e dei servizi dell'A.S.L.;

e) la designazione di un componente del collegio dei revisori dei conti nell'ambito dell'A.S.L. ai sensi dell'art. 3, comma 13 dei decreti di riordino.

3. La conferenza elegge altresì il consiglio di rappresentanza dei sindaci a norma dell'art. 6, comma 8 della legge regionale n. 31/1997.

## Art. 3.

*Elezione del presidente e del vicepresidente della conferenza*

1. La prima riunione della conferenza dei sindaci è convocata dall'Assessore regionale alla sanità, non oltre novanta giorni dalla data di costituzione dall'A.S.L., ed è presieduta, sino alla elezione del presidente, dal sindaco più anziano di età.

2. Il presidente viene eletto dalla conferenza tra i propri componenti nella prima seduta, con votazione segreta.

3. Il presidente è eletto a maggioranza dei componenti, secondo il metodo del voto unico e ponderato in rapporto alla consistenza numerica della popolazione rappresentata.

4. Qualora in due successive tornate di votazioni non si raggiunga la maggioranza prescritta, alla terza tornata, che può tenersi anche nella stessa seduta, è sufficiente la maggioranza dei presenti, in ragione dei voti espressi secondo le quote da ciascuno rappresentate.

5. La conferenza elegge con le stesse modalità e con distinta votazione il vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

6. Il presidente e il vice presidente restano in carica due anni.

7. Nei confronti del presidente e del vicepresidente può essere proposta la mozione di sfiducia che viene posta in votazione con le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.

## Art. 4.

*Convocazione della conferenza*

1. Al presidente compete la formazione dell'ordine del giorno e la convocazione della conferenza, nonché la direzione della seduta.

2. Il presidente convoca la conferenza:

a) di propria iniziativa;

b) su richiesta di un terzo dei sindaci della conferenza o di un numero di sindaci corrispondente ad un terzo dei componenti, secondo le quote da ciascuno rappresentate;

c) su richiesta del direttore generale dell'A.S.L.

Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare corredati dalle relative proposte.

3. La riunione della conferenza deve aver luogo entro quindici giorni dalla richiesta di cui alle letter *b)* e *c)* del comma 2.

4. La convocazione dei componenti è disposta con avviso scritto che deve essere recapitato ai sindaci dei rispettivi comuni almeno tre giorni prima della seduta.

5. È ammessa la convocazione d'urgenza; in tale caso l'avviso deve pervenire almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per la seduta, anche tramite fax.

6. Nell'avviso di convocazione devono essere indicate la data, l'ora e la sede dell'adunanza ed elencati gli argomenti di discussione, nonché il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione.

7. La conferenza è convocata, di norma, presso idonei locali messi a disposizione dall'A.S.L.

#### Art. 5.

##### *Ordine del giorno*

1. Vengono iscritti all'ordine del giorno gli argomenti proposti:

- a) dal presidente della conferenza;
- b) dai sindaci richiedenti la convocazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b);
- c) da almeno due componenti del consiglio di rappresentanza dei sindaci;
- d) dal direttore generale.

2. L'eventuale documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è posta a disposizione dei componenti presso la direzione dell'A.S.L. almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

#### Art. 6.

##### *Pubblicità degli atti*

1. I componenti della conferenza hanno diritto di prendere visione, oltre che degli atti di cui all'art. 5, degli atti di ufficio in essi richiamati o citati, dei precedenti verbali della conferenza e di tutti gli atti del direttore generale soggetti a pubblicazione, anche se non direttamente connessi con gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono poste a disposizione, in copia, le deliberazioni adottate dal direttore generale, le deliberazioni e le osservazioni della giunta regionale sugli atti del direttore generale, le risoluzioni del collegio dei revisori, nonché leggi, direttive, disposizioni, circolari ministeriali e tutta la documentazione ritenuta utile e necessaria.

2. L'elenco delle deliberazioni del direttore generale è trasmesso anche ai componenti del consiglio di rappresentanza dei sindaci, entro dieci giorni dalla data di registrazione al protocollo dall'A.S.L. In caso di atti urgenti, la trasmissione è immediata. Alle richieste di chiarimenti scritti, il direttore generale dà risposta scritta, entro dieci giorni.

#### Art. 7.

##### *Validità delle sedute*

1. La conferenza è validamente riunita quando è presente un numero di componenti, secondo le quote a ciascuno assegnate, tali da rappresentare la maggioranza della popolazione dei comuni facenti parte della conferenza.

2. La seduta è dichiarata deserta qualora, trascorsa un'ora da quella fissata, non sia stato raggiunto il numero legale.

3. In seconda convocazione, la seduta è considerata valida con la presenza di un terzo dei componenti, secondo le quote rappresentate.

4. La seconda convocazione non può avvenire prima di quarantotto ore dalla seduta andata deserta ed è preannunciata nell'avviso di prima convocazione.

5. I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

6. Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta i componenti che si allontanano dall'aula prima delle votazioni.

7. I casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni sono disciplinati dalle leggi vigenti.

8. Nell'ipotesi che venga a mancare nel corso della discussione il numero legale, il presidente può sospendere la seduta per consentire il rientro dei componenti momentaneamente assenti. Nel caso persista la mancanza del numero legale, la seduta è sciolta.

#### Art. 8.

##### *Discussione e votazione*

1. Esaurite le formalità preliminari, il presidente invita alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e secondo l'ordine di iscrizione.

2. La conferenza dei sindaci può discutere solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, salvo diversa decisione assunta all'unanimità dei presenti.

3. Sono altresì consentite comunicazioni su circostanze di interesse della conferenza.

4. La conferenza, su richiesta motivata del presidente o di un suo componente, può decidere di invertire l'ordine della trattazione degli argomenti in discussione.

5. L'approvazione di qualsiasi provvedimento è preceduta dalla discussione generale.

6. La discussione è aperta con una relazione del presidente o di chi ha presentato la proposta.

7. I componenti che intendono prendere la parola, devono farne richiesta al presidente, il quale dà facoltà di parlare secondo l'ordine di presentazione delle richieste.

8. Esaurita la discussione, si procede alla votazione, previa verifica da parte del presidente, del numero legale.

9. L'espressione del voto è sempre palese, salvo quando la votazione concerne argomenti riguardanti persone; allora la stessa deve essere effettuata con scrutinio segreto. Nei casi previsti dalla legge, la votazione deve essere segreta.

10. Le votazioni palesi si effettuano, di regola, per alzata di mano, procedendo alla controprova quando vi sia motivo di incertezza o quando la controprova sia richiesta da un componente.

11. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede al cui spoglio provvedono, sotto la direzione del presidente, tre scrutatori designati nella stessa seduta tra i componenti e la cui identità viene riportata a verbale.

12. Terminata la votazione, il presidente ne riconosce e ne proclama l'esito.

13. Ogni proposta messa in votazione si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza dei voti dei sindaci presenti e votanti, in ragione dei voti espressi secondo le quote da ciascuno rappresentate.

14. Nella votazione mediante schede, quelle che risultino bianche o illeggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

15. I processi verbali devono indicare i punti principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva delle decisioni assunte e il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

16. Il verbale della riunione deve altresì contenere i nomi dei componenti presenti alla votazione sui singoli oggetti con l'indicazione degli astenuti.

17. Nei verbali deve, infine, risultare la forma di votazione utilizzata.

18. Ogni componente ha diritto, durante la seduta, di richiedere la verbalizzazione del proprio dissenso nei confronti dei provvedimenti adottati e dei motivi che lo hanno determinato.

#### Art. 9.

##### *Presentazione di mozioni ed interrogazioni*

1. La mozione consiste in un invito rivolto al presidente e diretto a promuovere un'ampia discussione su un argomento di particolare importanza di competenza dell'A.S.L. anche se lo stesso sia già stato oggetto di interrogazione.

2. L'iniziativa delle mozioni da sottoporre alla conferenza spetta a qualsiasi componente.

3. Le mozioni presentate vengono inserite nell'ordine del giorno della prima seduta successiva alla presentazione stessa.

4. Ciascun componente può presentare interrogazioni direttamente al presidente della conferenza, che assicura la risposta.

## Art. 10.

*Pubblicità delle sedute*

1. Le sedute della conferenza sono pubbliche, fatto salvo il caso in cui, con decisione motivata del presidente della conferenza, sia altrimenti stabilito.

## Art. 11.

*Funzioni di verbalizzazione e pubblicazione degli atti*

1. Le funzioni di verbalizzazione e pubblicazione degli atti sono svolte da un funzionario amministrativo incaricato dal direttore generale dell'A.S.L.

2. Le deliberazioni sono affisse all'albo dell'A.S.L.

## Art. 12.

*Partecipazione alle sedute*

1. Alle sedute della conferenza partecipano senza diritto di voto:

- a) il direttore generale;
- b) il direttore amministrativo;
- c) il direttore sanitario;
- d) il direttore sociale;
- e) altri dirigenti o funzionari dell'azienda sanitaria la cui partecipazione il direttore generale ritenga utile per la disamina degli atti all'ordine del giorno, previa concertazione con il presidente della conferenza.

2. Al consiglio di rappresentanza partecipano in via permanente i sindaci coordinatori delle assemblee dei sindaci di distretto.

## TITOLO II

CONSIGLIO DI RAPPRESENTANZA DEI SINDACI  
E ASSEMBLEA DEI SINDACI

## Art. 13.

*Composizione ed elezione dei componenti  
del consiglio di rappresentanza*

1. Il consiglio di rappresentanza dell'ambito territoriale dell'A.S.L. è composto dal presidente della conferenza e da quattro membri eletti dalla conferenza stessa a scrutinio segreto, nella prima riunione, con unica votazione e con espressione di un'unica preferenza, su presentazione di una lista di candidati.

2. Sono dichiarati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

3. I componenti durano in carica due anni. In caso di cessazione dall'incarico di un componente per qualsiasi causa prima della scadenza, si provvede alla sostituzione con una nuova votazione con le modalità di cui al comma 1.

4. Il nuovo componente eletto rimane in carica fino alla scadenza naturale del consiglio di rappresentanza dei sindaci.

## Art. 14.

*Elezione del vice presidente del consiglio di rappresentanza*

1. Il consiglio di rappresentanza è presieduto dal presidente della conferenza.

2. Il vice presidente viene eletto dal consiglio di rappresentanza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, nella prima riunione.

3. In caso di decadenza o di impossibilità sopravvenuta del presidente, il vice presidente presiede le sedute sino alla nomina e all'insediamento del nuovo presidente.

## Art. 15.

*Validità delle sedute e delle deliberazioni*

1. La seduta è valida con la presenza della maggioranza dei componenti del consiglio di rappresentanza.

2. Per l'approvazione delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## Art. 16.

*Convocazione del consiglio di rappresentanza*

1. Il consiglio di rappresentanza viene convocato dal presidente:

- a) su iniziativa del presidente stesso;
- b) su richiesta di almeno due componenti;
- c) su richiesta del direttore generale dell'A.S.L.

2. Le sedute non sono pubbliche. Ad esse possono partecipare i soggetti di cui all'art. 12.

3. La convocazione e l'ordine del giorno sono inviati ai componenti del consiglio di rappresentanza almeno tre giorni prima della seduta, anche tramite fax.

4. Convocazione e ordine del giorno sono sottoscritti dal presidente del consiglio di rappresentanza.

## Art. 17.

*Esercizio delle funzioni del consiglio di rappresentanza*

1. Il consiglio di rappresentanza svolge le funzioni di cui all'art. 2, comma 2, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 14 dei decreti di riordino e dall'art. 6, comma 8, della legge regionale n. 31/1997.

2. Il consiglio di rappresentanza può delegare a singoli componenti attività istruttorie utili all'espletamento del proprio mandato.

3. Il presidente, quando non intervenga espressa delega ad altri membri, agisce comunque in veste di delegato all'acquisizione degli elementi utili al funzionamento della rappresentanza.

4. Degli incarichi affidati in via delegata a singoli componenti è data comunicazione scritta al direttore generale.

## Art. 18.

*Rapporti tra conferenza dei sindaci e consiglio di rappresentanza*

1. Il consiglio di rappresentanza ha l'obbligo di riferire sull'esercizio delle proprie attribuzioni alla conferenza dei Sindaci in seduta plenaria almeno due volte all'anno e di acquisire il parere preventivo della conferenza stessa in ordine alle determinazioni relative alle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività e al bilancio di previsione.

2. La conferenza dei sindaci, per iniziativa del suo presidente o a seguito di richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ha diritto di convocare tramite il presidente in apposita adunanza il consiglio di rappresentanza per trattare argomenti rientranti nelle sue attribuzioni.

## Art. 19.

*Rapporti tra consiglio di rappresentanza e assemblea dei sindaci*

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio di rappresentanza consulta periodicamente i rappresentanti dell'assemblea dei sindaci del distretto istituita ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge regionale n. 31/1997.

## Art. 20.

*Funzioni di segreteria*

1. L'A.S.L. assicura l'attività del consiglio di rappresentanza dei sindaci e rende disponibile idoneo personale per le funzioni di segreteria e per l'assistenza alle riunioni programmate.

Le adunanze possono essere tenute anche in sedi diverse da quella scelta in modo permanente.

2. Delle riunioni del consiglio di rappresentanza sono redatti i verbali, che sono conservati presso la sede legale della A.S.L.; copia di ciascun verbale è trasmessa ai componenti del consiglio e della conferenza, nonché ai responsabili dei distretti e dei dipartimenti ed ai presidenti delle comunità montane presenti nell'ambito territoriale dell'A.S.L.

I verbali sono sottoscritti, oltre che dal segretario verbalizzante, dal presidente del consiglio di rappresentanza o dal vice presidente.

## Art. 21.

*Obbligo di informazione*

1. Il Consiglio di rappresentanza ha diritto di ottenere dal direttore generale tutte le notizie ed i chiarimenti necessari e utili per l'esercizio delle proprie funzioni, secondo quanto previsto all'art. 6.

## TITOLO III

## PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

## Art. 22.

*Diritto d'accesso*

1. I cittadini hanno diritto di ottenere copia degli atti adottati dalla conferenza e dal consiglio di rappresentanza con il solo rimborso delle spese di riproduzione e previo pagamento dell'imposta di bollo, quando dovuta, con esclusione degli atti di cui è vietato l'accesso ai sensi della normativa vigente.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 24 aprile 1998

FORMIGONI

(Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 1° aprile 1998 e assentito dalla C.C.A.R. con n. 11 del 22 aprile 1998).

98R0507

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1998, n. 14.

**Istituzione della Fondazione Gran Paradiso-Grand Paradis.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta* n. 17 del 21 aprile 1998)

## II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Denominazione e scopo*

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta promuove, in accordo con la Comunità montana Grand Paradis, sentiti l'ente Parco nazionale del Gran Paradiso e i comuni valdostani territorialmente interessati dal Parco, la costituzione, ai sensi degli articoli 12 e 14 del codice civile, della Fondazione Gran Paradiso-Grand Paradis, di seguito denominata fondazione, con sede nell'ambito della comunità montana Grand Paradis.

2. L'attività della fondazione si coordina con le analoghe iniziative promosse dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Torino, dalla Comunità montana Orco e Soana e dai comuni piemontesi territorialmente interessati dal Parco nazionale del Gran Paradiso.

## Art. 2.

*Finalità e compiti*

1. La fondazione persegue, nei comuni valdostani territorialmente interessati dal Parco nazionale del Gran Paradiso, le seguenti finalità:

- a) promozione del turismo naturalistico;
- b) promozione, sviluppo, coordinamento e gestione dell'insieme dei centri visitatori del Parco nazionale del Gran Paradiso;
- c) promozione, sviluppo, coordinamento e gestione di giardini alpini, di arboreti, di musei locali, di esposizioni temporanee e di quant'altro ritenuto opportuno al fine della valorizzazione del territorio interessato;
- d) informazione, offerta di servizi, diffusione di materiali e di pubblicazioni a carattere turistico;
- e) coordinamento e gestione di centri di educazione ambientale.

## Art. 3.

*Atto costitutivo e statuto*

1. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere gli accordi e a compiere gli atti necessari per la costituzione della fondazione.

2. Le norme sulla struttura, sull'organizzazione e sul funzionamento della fondazione sono stabilite dallo statuto di cui all'allegato A.

## Art. 4.

*Patrimonio*

1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio iniziale della fondazione attraverso il conferimento in comodato, per la durata della fondazione, degli immobili o delle parti di immobili di proprietà regionale siti nell'area del villaggio dei minatori in comune di Cogne, interessati dall'attività della fondazione medesima, con le relative pertinenze, gli arredi e gli allestimenti.

## Art. 5.

*Contributi*

1. La Regione eroga, a favore della fondazione, un contributo annuo a titolo di concorso per il finanziamento delle attività della fondazione medesima, per le finalità ed i compiti di cui all'art. 2 e comunque in modo paritario ai conferimenti effettuati complessivamente dagli altri soggetti aderenti.

2. Il contributo di cui al comma 1 è stabilito, per l'anno 1998, in lire 150 milioni e, a decorrere dall'anno 1999, in lire 100 milioni annue.

3. La Giunta regionale, nell'ambito dei fondi assegnati per interventi nelle aree naturali protette, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di ambiente, può deliberare assegnazioni straordinarie per iniziative specifiche e non ripetitive.

## Art. 6.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1998 e di lire 100 milioni a decorrere dall'anno 1999, che graverà sull'apposito capitolo da istituire nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 e successivi, con la seguente denominazione «Contributo per il funzionamento della fondazione Gran Paradiso-Grand Paradis».

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo, per il corrispondente importo annuo, dello specifico accantonamento, sul capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), previsto al punto C.1. (Attuazione del piano territoriale paesistico) dell'allegato 1 del bilancio pluriennale 1998/2000 della Regione.

3. All'eventuale rideterminazione dell'ammontare complessivo dell'onere di cui al comma 1 si provvede con legge finanziaria.

## Art. 7.

*Variazioni di bilancio*

1. Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1998/2000 sono apportate, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 14 aprile 1998

VIERIN

(*Omissis*).

98R0360

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1998, n. 15.

**Attuazione della legge 31 luglio 1956, n. 1002 (Nuove norme sulla panificazione) e modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 7 (Attività per la produzione di pane da parte delle imprese artigiane).**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 18 del 28 aprile 1998*)

II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

ATTUAZIONE DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1956, N. 1002

Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge disciplina le modalità di nomina e di funzionamento della commissione di cui all'art. 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 (Nuove norme sulla panificazione) ed i criteri di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della panificazione.

Art. 2.

*Composizione della commissione*

1. La commissione di cui all'art. 1 è composta da:

a) l'assessore regionale competente in materia di funzioni camerali, o suo sostituto, con funzioni di presidente;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di funzioni camerali, di seguito denominata struttura competente, o suo sostituto;

c) un funzionario della struttura competente, o suo sostituto, che svolge anche le funzioni di segretario;

d) un rappresentante dell'associazione panificatori, designato dall'associazione stessa, o suo sostituto;

e) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, o suo sostituto;

f) un rappresentante del comune interessato, designato dal sindaco, o suo sostituto.

2. La commissione è nominata con decreto dell'assessore regionale competente in materia di funzioni camerali.

3. Ai componenti della commissione, ad eccezione dei funzionari regionali e dei rappresentanti comunali, spetta, per la partecipazione ad ogni giornata di riunione, un gettone di presenza di lire cinquantamila.

Art. 3.

*Funzionamento della commissione*

1. La commissione è convocata dal presidente almeno otto giorni prima della seduta con l'invio dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare e della documentazione necessaria all'espressione della valutazione.

2. Le riunioni della commissione sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti.

3. La commissione esprime parere a maggioranza; l'astensione di uno dei componenti equivale a voto contrario; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 4.

*Domande di autorizzazione*

1. Le domande di autorizzazione all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e al trasferimento di panifici devono essere presentate presso la struttura competente, che le esamina secondo l'ordine cronologico di arrivo.

2. Il procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e al trasferimento di panifici dev'essere concluso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione delle domande.

3. Il procedimento si conclude con l'adozione del provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione da parte del dirigente della struttura competente.

Art. 5.

*Elementi di valutazione*

1. La commissione valuta, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 1002/1956, l'opportunità di installazione di nuovi impianti di panificazione, nonché di trasferimento e potenziamento in relazione a:

a) densità dei panifici esistenti;

b) volume della produzione di pane;

c) località interessata;

d) presumibile domanda da parte dei potenziali utenti, residenti e turisti.

Art. 6.

*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per densità, il rapporto tra il volume di produzione autorizzata dei panifici esistenti nella località interessata e la domanda di pane dei potenziali utenti;

b) per volume della produzione, la potenzialità reale autorizzata giornaliera, cioè la relazione esistente tra somma effettiva delle superfici delle camere di cottura dei forni per panificazione nella

misura seguente:  $1 \text{ m}^2 = 37,5 \text{ kg}$  per ciclo produttivo; nei casi di non corrispondenza tra superficie e potenzialità autorizzata, si fa comunque sempre riferimento alla superficie autorizzata;

c) per località, il comune direttamente interessato dall'impianto, nonché il territorio facente capo alla somma dei territori dei comuni confinanti al comune interessato, purché collegati direttamente da vie di comunicazione, escluse le vie inter-vallive, costituite da colli carrozzabili;

d) per residenti, il dato più aggiornato al momento della convocazione della commissione, fornito dalla struttura regionale competente in materia di vigilanza anagrafica;

e) per turisti, la media giornaliera delle presenze turistiche nel mese di agosto, nell'ambito delle località come definite dalla lettera c), calcolata in base ai dati forniti dalla struttura regionale competente in materia di turismo;

f) per consumo medio pro-capite, il valore più recente rilevato dall'ISTAT, riferito alla Regione autonoma Valle d'Aosta. I valori, se decimali, sono arrotondati per eccesso all'unità superiore;

g) per domanda di pane, il consumo medio pro-capite moltiplicato per la somma dei residenti e dei turisti nella località;

h) per offerta di pane, il volume di produzione autorizzato nella località.

#### Art. 7.

##### *Criteri di valutazione della commissione per il rilascio di nuove autorizzazioni*

1. La commissione valuta l'opportunità dell'installazione di nuovi panifici considerando come obiettivo il raggiungimento, nella località interessata, della produzione di un quantitativo di pane pari alla domanda.

2. Nelle località in cui l'offerta di pane è inferiore alla domanda, le richieste di installazione di nuovi panifici per una potenzialità eccedente la domanda sono valutate positivamente a condizione che non comportino aumenti dell'offerta superiori a 1,5 volte la parte di domanda non coperta, con la possibilità di raggiungere comunque un volume minimo di produzione pari a 300 kg.

#### Art. 8.

##### *Criteri di valutazione della commissione per l'ampliamento di panifici esistenti*

1. La commissione esprime parere favorevole agli ampliamenti di panifici esistenti, con o senza sostituzione del forno, indipendentemente dal rapporto tra domanda ed offerta nella località interessata, fino ad un aumento del venti per cento, per una sola volta, della potenzialità originaria autorizzata.

2. La commissione esprime, comunque, parere favorevole agli ampliamenti richiesti per il raggiungimento di un volume di produzione minimo di 300 kg.

3. Eventuali ampliamenti dell'impianto attuati senza la preventiva autorizzazione prevista dall'art. 3 della legge n. 1002/1956 sono comunque soggetti all'esame della commissione, in base ai criteri di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge n. 1002/1956.

4. Le trasformazioni dei panifici che non comportino aumenti o diminuzioni di potenzialità non sono soggette al parere della commissione, ma sono autorizzate dal dirigente della struttura competente.

#### Art. 9.

##### *Criteri di valutazione della commissione per il trasferimento di panifici esistenti*

1. La commissione valuta positivamente:

a) ogni trasferimento di impianto all'interno dello stesso comune;

b) ogni trasferimento di impianto in comune diverso, a condizione che siano rispettati i criteri di cui all'art. 7.

2. Per i trasferimenti di impianti in comune diverso, eventuali deroghe ai criteri di cui all'art. 7 possono essere adottate dalla commissione in caso di forza maggiore o per altri gravi motivi documentati.

#### Art. 10.

##### *Attivazione degli impianti*

1. Gli impianti di nuova installazione nonché quelli per i quali è stato richiesto l'ampliamento o il trasferimento devono essere completamente attivati entro un anno dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari da parte della commissione di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 1002/1956, e previo rilascio della licenza di esercizio della panificazione da parte del dirigente della struttura competente.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'autorizzazione all'installazione, all'ampliamento o al trasferimento decade automaticamente.

3. Il dirigente della struttura competente può, per gravi motivi documentati, prorogare di ulteriori sei mesi la data di avvio degli impianti.

#### Art. 11.

##### *Sospensione dell'attività*

1. La sospensione dell'attività di panificazione, dichiarata dalla ditta titolare di autorizzazione o accertata d'ufficio, non può avere durata superiore ad un anno, salvo proroga concessa dal dirigente della struttura competente per causa di forza maggiore, adeguatamente motivata. Ai titolari degli esercizi, di cui sia accertata l'inattività da parte della struttura competente, viene comunicata la diffida alla riattivazione entro centoventi giorni dalla notifica della diffida stessa. Trascorso inutilmente tale termine, il dirigente della struttura competente adotta un provvedimento di revoca dell'autorizzazione.

#### CAPO II

##### MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 7

#### Art. 12.

##### *Modificazioni all'art. 2, comma 3*

1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1995, n. 7 (Attività per la produzione di pane da parte delle imprese artigiane) è sostituito dal seguente:

«3. Gli artigiani panificatori, di norma cumulativamente per ogni comune, devono trasmettere, alla struttura regionale competente in materia di funzioni camerale, le modalità di lavoro prescelte, di cui ai commi 1 e 2, entro il 31 gennaio di ogni anno. Eventuali variazioni delle modalità di lavoro prescelte devono essere comunicate, con le stesse modalità adottate per la prima comunicazione, almeno trenta giorni prima della loro adozione.»

#### Capo III

##### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 13.

##### *Oneri finanziari*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per l'anno 1998 in lire un milione, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento già iscritto al capitolo 20420 (Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998.

2. A decorrere dall'anno 1999, l'onere sarà determinato con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).

## Art. 14.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 aprile 1998

VIÉRIN

98R0361

**LEGGE REGIONALE 17 aprile 1998, n. 16.**

**Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 42 (Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone disabili). Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 (Norme per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali) e del relativo regolamento regionale di applicazione 8 luglio 1994, n. 5.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta* n. 18 del 28 aprile 1998)

II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 42 (Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone disabili), è sostituita dalla seguente:

«*c*) le persone disabili in possesso del certificato attestante il riconoscimento di una percentuale di invalidità per almeno il cinquantuno per cento, rilasciato dalle commissioni di invalidità di cui alla legge regionale 7 luglio 1995, n. 22 (Norme in materia di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti) e coloro i quali li abbiano in carico ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), le persone ultrasessantacinquenni limitatamente ai contributi di cui all'art. 10, nonché i condomini ove risiedono le suddette categorie di beneficiari.»

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 42/1995 è sostituito dal seguente:

«1. Per la realizzazione di opere, comprese le ristrutturazioni parziali o globali nonché i restauri, direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale agevolata, possono essere concessi, previo rilascio di attestazione di congruità da parte della struttura regionale competente in materia di politiche sociali, contributi alle persone di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c*), nella misura percentuale indicata nell'allegato A

e comunque per un importo non superiore a lire 20 milioni per ogni singolo intervento, ovvero non superiore a 30 milioni per la realizzazione di ascensori.»

Art. 3.

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 42/1995, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. (Concessione di interessi su mutui sulla spesa globale dell'acquisto). — 1. I comuni sono autorizzati a concedere il settantacinque per cento della spesa per il pagamento degli interessi sui mutui o sui prestiti contratti per l'acquisto di mezzi necessari per la locomozione a favore di titolari di patente ovvero di coloro i quali abbiano in carico i beneficiari ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986.

2. Gli interessati per essere ammessi a beneficiare degli interventi di cui al comma 1, riferiti ad un solo veicolo, non devono aver usufruito dello stesso beneficio nel quadriennio precedente, a meno che non documentino che la sostituzione dell'autoveicolo e l'accezione di un nuovo mutuo siano dovute a cause di forza maggiore quali la distruzione, il furto, il danneggiamento grave, la radiazione dalla circolazione dell'autoveicolo o l'intervenuta mutazione delle condizioni fisiche degli interessati.»

2. Dopo l'art. 11-bis della legge regionale n. 42/1995 è inserito il seguente:

«Art. 11-ter. (Acquisto di veicoli privati da parte di persone non titolari di patente). — 1. I comuni sono autorizzati a concedere contributi sulla spesa sostenuta per l'acquisto di mezzi necessari per la locomozione ad uso privato utilizzati per il trasporto di cittadini di cui alla colonna 1 dell'allegato A, non in possesso di patente di guida, e per la cui mobilità si rendono necessarie particolari tipologie di veicoli.

2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di accesso ai contributi che non possono comunque essere superiori al quindici per cento della spesa ritenuta ammissibile e riferiti ad un solo veicolo.»

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 42/1995 è sostituito dal seguente:

«1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 9, 10 e 11, i soggetti privati presentano domanda al sindaco del comune nel cui territorio l'immobile è ubicato entro il 1° marzo di ogni anno, con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare, ovvero delle opere realizzate e dei beni acquistati nei sei mesi precedenti, nonché della relativa spesa.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 42/1995 è inserito il seguente:

«1-bis. Il comune di residenza è tenuto ad anticipare, su richiesta, i contributi di cui al comma 1 alle persone che dispongano di un reddito non superiore a 20 milioni oltre il minimo vitale.»

Art. 5.

1. L'allegato A alla legge regionale n. 42/1995 è sostituito dall'allegato A alla presente legge.

Art. 6.

1. Sono abrogati:

*a*) la legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 (Norme per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali);

*b*) il regolamento regionale 8 luglio 1994, n. 5 (Norme regolamentari per l'applicazione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 «Norme per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali»).

Art. 7.

1. Le persone che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 85/1981 mantengono il diritto all'applicazione di quanto previsto dalla suddetta norma.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 aprile 1998

VIÉRIN

(Omissis).

98R0362

## LEGGE REGIONALE 28 aprile 1998, n. 17.

### Norme in materia di illuminazione esterna.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 19 del 5 maggio 1998*)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

##### Art. 1.

##### *Finalità e campo di applicazione*

1. La presente legge ha per finalità:
  - a) il contenimento dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale;
  - b) la salvaguardia della fauna notturna e delle rotte migratorie dell'avifauna dai fenomeni di inquinamento luminoso;
  - c) la tutela dei siti degli osservatori astronomici professionali e non professionali, nonché delle zone loro circostanti, dall'inquinamento luminoso.
2. Ai fini della presente legge, viene considerato inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata ed in particolare verso la volta celeste.
3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge tutti gli impianti di entità modesta fino a cinque centri luminosi, in ciascuno dei quali le sorgenti di luce non emettano un flusso luminoso maggiore di 1.200 lumen; si intende per centro luminoso il complesso costituito dall'apparecchio di illuminazione, dalle lampade in esso installate e dagli eventuali ausiliari elettrici, anche se non incorporati.
4. La disciplina stabilita dalla presente legge non si applica altresì alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo forestale valdostano, alla Protezione civile, ai servizi antincendio, alle strutture aeroportuali, agli interventi di soccorso, alle gallerie e sottopassi, alla segnaletica luminosa di sicurezza.

##### Art. 2.

##### *Divieti ed obblighi*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di utilizzare, per l'illuminazione pubblica e privata, con le eccezioni di cui all'art. 4, fasci orientati dal basso verso l'alto siano essi fissi, roteanti o comunque mobili.
2. Fino all'entrata in vigore della normativa tecnica di cui all'art. 3, tutti i centri luminosi, la cui progettazione sia ancora da affidare o comunque non abbia superato la fase preliminare, devono

contenere entro il tre per cento, rispetto al flusso luminoso emesso dalle lampade, il flusso luminoso che viene inviato nell'emisfero superiore.

##### Art. 3.

##### *Norme tecniche*

1. Entro dodici mesi dall'emanazione delle norme dell'UNI e del CEI che definiscono i requisiti di qualità dell'illuminazione stradale e delle aree esterne in generale per la limitazione dell'inquinamento luminoso, tutti gli impianti di illuminazione esterna, di nuova realizzazione o in rifacimento, dovranno essere adeguati a tale normativa tecnica.

##### Art. 4.

##### *Deroghe*

1. Non sono soggetti alle prescrizioni di cui agli articoli 2 e 3 gli impianti per le manifestazioni all'aperto con carattere di temporaneità e provvisorietà, per i cantieri di lavoro, per l'illuminazione di monumenti, edifici o siti monumentali tutelati dalla normativa in materia di beni culturali e gli impianti sportivi.

2. Il Presidente della Giunta regionale può, inoltre, consentire deroghe per motivi di sorveglianza e per altre cause comunque riconosciute di pubblica utilità.

##### Art. 5.

##### *Attestazione di conformità*

1. Alla fine dei lavori di esecuzione degli impianti di cui agli articoli 2 e 3, l'installatore deve rilasciare al committente un certificato di conformità degli stessi alla presente legge.

2. Il controllo del certificato di conformità dell'esecuzione degli impianti di cui agli articoli 2 e 3 è affidato all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).

##### Art. 6.

##### *Monitoraggio*

1. Sono demandati all'ARPA:

- a) la formulazione di pareri ed indicazioni su richiesta di enti pubblici e privati;
- b) la raccolta e l'esame della documentazione in merito all'applicazione della presente legge.

##### Art. 7.

##### *Sanzioni*

1. Chiunque impieghi impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati negli articoli 2 e 3, qualora non modifichi gli stessi entro quarantacinque giorni dall'invito formulato dagli organi competenti, è sottoposto alla sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 3.000.000.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste si seguono le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. L'ammontare delle sanzioni è iscritto nel capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 e nei corrispondenti capitoli del bilancio di previsione per gli anni successivi.

##### Art. 8.

##### *Oneri*

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 2.000.000 annue, grava sullo stanziamento già iscritto al capitolo 67390 (Spese per la tutela ed il recupero dell'ambiente, l'educazione, propaganda ed informazione del settore) del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1998 e sul corrispondente capitolo degli esercizi futuri.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 28 aprile 1998

VIÉRIN

98R0363

## LEGGE REGIONALE 28 aprile 1998, n. 18.

**Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 19 del 5 maggio 1998)

### II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Oggetto*

1. La presente legge reca norme in materia di conferimento, da parte dell'Amministrazione regionale, nell'ambito delle sue finalità istituzionali, degli incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione stessa, con esclusione degli incarichi professionali disciplinati dal Capo IV della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (legge regionale in materia di lavori pubblici) e fatta salva l'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi).

#### CAPO I

#### CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Art. 2.

*Finalità*

1. Gli incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale sono finalizzati a soddisfare particolari esigenze eccedenti le normali competenze del personale dipendente ovvero in assenza di personale in possesso dei requisiti di professionalità necessari o quando il medesimo non possa essere distolto dalle normali attività di servizio.

2. Gli incarichi devono consentire, oltre al raggiungimento degli specifici obiettivi individuati nei relativi atti deliberativi, anche un apporto qualificato alle capacità professionali e alle conoscenze del personale regionale.

Art. 3.

*Tipologia*

1. Gli incarichi possono essere di natura professionale e avere per oggetto consulenze, studi e indagini, collaborazioni tecniche di alta qualificazione.

2. Sono esclusi dalla disciplina della presente legge, date le specifiche competenze richieste, gli incarichi:

- a) per rogiti notarili;
- b) per arbitrati;

c) per assistenza fiscale, legale e patrocinio;

d) per revisioni, commissariamenti e liquidazioni di enti cooperativi;

e) per direzioni artistiche e collaborazioni per la realizzazione di iniziative culturali a scadenza ripetitiva;

f) per direzioni di esercizio ed assistenza tecnica di impianti funiviari e tramviari di proprietà dell'Amministrazione regionale;

g) per l'esercizio di funzioni specialistiche per l'applicazione della normativa in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

h) per il coordinamento delle attività di vigilanza per la sicurezza degli uffici regionali;

i) per docenze e per funzioni di tutori;

l) per relazioni in conferenze e convegni;

m) per mere rilevazioni statistiche di dati.

3. Sono altresì esclusi gli incarichi da conferire a organi ed a enti strumentali della Regione e a società con capitale a maggioranza diretta o indiretta regionale.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 con propria deliberazione.

Art. 4.

*Destinatari*

1. Gli incarichi possono essere conferiti a persone fisiche e a persone giuridiche legalmente e fiscalmente abilitate a fornire le prestazioni richieste.

2. In caso di affidamento di incarico a persone giuridiche devono essere individuati la persona incaricata di tenere i rapporti con l'Amministrazione regionale e il soggetto responsabile del corretto, tempestivo e congruo svolgimento dell'incarico medesimo.

3. Nel caso di affidamento di incarico a persone giuridiche individuate all'esterno della Regione, che devono o possono avvalersi della collaborazione di terzi, detta collaborazione deve essere preferibilmente richiesta a soggetti dotati di particolari conoscenze della realtà valdostana.

Art. 5.

*Condizioni di conferimento*

1. Gli incarichi sono conferiti, con motivato provvedimento della Giunta regionale, a soggetti, dotati di specifica e comprovata competenza in materia, che forniscono adeguate garanzie sullo svolgimento dei compiti da affidare.

2. Gli incaricati non possono essere titolari contemporaneamente di più di un incarico. A tale condizione si può derogare nel caso in cui la prestazione non possa procedere o non possa essere ultimata per situazioni eccezionali, indipendenti dalla volontà del soggetto cui l'incarico è stato conferito. In questo caso il provvedimento che conferisce un nuovo incarico deve indicare espressamente la motivazione della deroga.

3. Ogni incarico non può eccedere il periodo di mesi undici. Un eventuale rinnovo è soggetto alle medesime procedure del precedente incarico ed in ogni caso deve trascorrere un periodo minimo di vacanza di quarantacinque giorni rispetto al termine dell'incarico precedente. In caso di incarichi di durata inferiore a mesi undici, il periodo di vacanza è ridotto proporzionalmente.

Art. 6.

*Natura dell'incarico*

1. In ogni caso l'incarico non può configurarsi come rapporto di lavoro dipendente, bensì di natura libero-professionale, regolato dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile, oppure di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale.

## Art. 7.

*Procedure per il conferimento*

1. La struttura regionale competente deve acquisire dal soggetto incaricando:

a) curriculum dettagliato e documentazione comprovanti l'iscrizione all'albo o all'elenco professionale, se occorrente, in relazione alla tipologia dell'incarico; nel caso di incarichi affidati a persone giuridiche la predetta documentazione deve essere prodotta dagli esperti che devono fornire le prestazioni;

b) attestazione dell'insussistenza di incompatibilità o di cause di esclusione previste dall'art. 8;

c) preventivo della spesa delle prestazioni e tempi della loro esecuzione.

2. In ogni caso la struttura regionale competente deve accertare e attestare la congruità dei costi previsti, sulla base delle tariffe professionali ovvero, in loro assenza, dei prezzi di mercato correnti.

## Art. 8.

*Cause di incompatibilità e di esclusione*

1. Non possono essere conferiti incarichi a dipendenti di enti pubblici impiegati a tempo pieno, esclusi i docenti universitari, ai membri del Consiglio regionale ed ai parlamentari eletti in Valle d'Aosta, nonché a coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi con l'Amministrazione regionale nella materia oggetto dell'incarico.

2. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

## Art. 9.

*Contenuto degli atti di conferimento*

1. Le deliberazioni della Giunta regionale di incarico devono contenere:

a) il nominativo del soggetto, la ragione oppure la denominazione sociale dell'ente incaricando, la qualifica e i dati anagrafici e fiscali;

b) l'oggetto, la durata, le modalità e le condizioni per l'espletamento dell'incarico;

c) la motivazione della scelta del destinatario dell'incarico rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente;

d) la previsione del compenso e il relativo impegno di spesa con l'indicazione delle modalità di liquidazione;

e) la struttura regionale di riferimento e il dirigente regionale con il quale l'incaricato deve mantenere i rapporti e del quale deve seguire le direttive.

2. La deliberazione approva lo schema di convenzione o di disciplinare d'incarico che deve contenere, tra l'altro, le opportune clausole di salvaguardia a favore dell'Amministrazione regionale, fra le quali le penali per eventuali ritardi nella fornitura delle prestazioni, la facoltà di recesso disciplinata dall'art. 2237 del codice civile, i diritti sulla proprietà delle opere, nonché il divieto di utilizzo delle stesse per altre finalità senza preventiva autorizzazione.

La convenzione o il disciplinare d'incarico deve essere sottoscritto dalle parti entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di conferimento dell'incarico, a pena di decadenza dello stesso.

## Art. 10.

*Elenco degli incarichi*

1. Presso la segreteria della Giunta regionale è tenuto un elenco degli incarichi conferiti ai sensi della presente legge, nonché di quelli conferiti ai sensi della legge regionale n. 12/1996, nel quale sono indicati l'oggetto dell'incarico, i soggetti destinatari e i compensi previsti. Tale elenco è tenuto costantemente aggiornato ed è pubblico.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità e le forme di pubblicazione dell'elenco degli incarichi.

## CAPO II

## COMMISSIONI E ORGANI COLLEGIALI

## Art. 11.

*Commissioni tecniche, consultive, di valutazione ed altri organi collegiali*

1. Il presente Capo disciplina la partecipazione di soggetti esterni all'Amministrazione regionale ad organi collegiali e a commissioni tecniche, consultive o di valutazione, non previsti da specifiche leggi di settore, costituiti allo scopo di fornire pareri e proposte nell'interesse dell'Amministrazione stessa, con esclusione degli organismi previsti da specifiche leggi e per l'espletamento di concorsi disciplinati dal regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta).

2. Agli incaricati può essere corrisposto, ove non fissato per legge, un compenso anche sotto forma di gettone di presenza, stabilito di volta in volta sulla base di indirizzi fissati dalla Giunta regionale, tenuto conto dell'entità, della rilevanza, della professionalità e della qualità della prestazione. Può anche essere riconosciuto il rimborso delle spese vive.

## Art. 12.

*Organizzazione, adesione e partecipazione a convegni ed ad altre manifestazioni*

1. La Regione promuove convegni di studio, riunioni ed altre manifestazioni pubbliche su temi e problemi attinenti alle sue competenze e funzioni istituzionali, sia direttamente sia in collaborazione con altri enti pubblici e/o con soggetti privati. Nel caso in cui l'organizzazione sia di esclusiva pertinenza della Regione, le spese sono assunte a totale carico del bilancio regionale; nel caso in cui l'organizzazione avvenga in collaborazione con altri soggetti, la Regione può assumere direttamente gli oneri relativi alle attività svolte a propria cura.

2. La Regione può aderire ovvero concedere il patrocinio a convegni, riunioni, incontri, congressi, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche attinenti all'esplicazione delle sue competenze e funzioni, organizzati da soggetti terzi di natura pubblica o privata, con o senza una sua partecipazione finanziaria.

3. Per l'ottenimento dell'intervento finanziario, i proponenti devono presentare domanda all'amministratore regionale interessato all'iniziativa, corredata di una relazione sulla natura dell'iniziativa stessa e di un preventivo delle spese e delle eventuali entrate.

4. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, determinata in base ad una valutazione di congruità effettuata dalla struttura regionale competente anche in relazione all'importanza della manifestazione.

5. Il contributo concesso ai sensi del comma 4 è liquidato a consuntivo, con provvedimento dirigenziale, su presentazione di un rendiconto generale corredato di copia della documentazione giustificativa delle spese sostenute e delle somme incassate, vistato per regolarità dal soggetto organizzatore. Eventuali acconti possono essere liquidati su richiesta del soggetto organizzatore e su presentazione di un rendiconto parziale corredato di copia della documentazione giustificativa delle spese sostenute e delle somme incassate.

6. Il rapporto tra l'ammontare complessivo del contributo erogato e quello delle spese ritenute ammissibili non può eccedere il rapporto tra l'ammontare del contributo inizialmente concesso e quello delle spese preventivate.

## CAPO III

INCARICHI PER AZIONI  
PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE

## Art. 13.

*Azioni promozionali e pubblicitarie*

1. La Regione può attivare azioni promozionali e pubblicitarie per diffondere, valorizzare e sviluppare le attività economiche, sociali e culturali nell'interesse pubblico della collettività.

2. Le azioni si attuano sia attraverso l'organizzazione e la partecipazione ad iniziative espositive sia mediante mezzi mediati di diffusione.

3. All'individuazione dei soggetti e degli strumenti promotori si procede su proposta o su offerta degli stessi ovvero mediante procedure negoziate. In ogni caso i prezzi devono essere dichiarati congrui dalla struttura regionale competente.

4. All'affido degli incarichi provvede la Giunta regionale sulla base dell'istruttoria svolta dalla struttura regionale competente.

## CAPO IV

## NORME TRANSITORIE E FINALI

## Art. 14.

*Abrogazioni*

1. La legge regionale 16 agosto 1994, n. 47 (Disciplina del conferimento di speciali incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale e dell'organizzazione, adesione e partecipazione a convegni e ad altre manifestazioni) è abrogata.

## Art. 15.

*Disposizioni transitorie*

1. Gli incarichi conferiti ai sensi della legge regionale n. 47/1994, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, mantengono validità fino alla loro scadenza.

2. Per gli incarichi in corso non sono ammesse proroghe prima della loro scadenza.

## Art. 16.

*Disposizioni finanziarie*

1. Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sugli stanziamenti già iscritti negli appositi capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 e pluriennale per gli anni 1998/2000.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 28 aprile 1998

VIÉRIN

98R0364

## LEGGE REGIONALE 28 aprile 1998, n. 19.

**Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente per l'anno 1998.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 19 del 5 maggio 1998)

## II CONSIGLIO REGIONALE

## HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Rideterminazione della spesa sanitaria regionale*

1. La spesa sanitaria regionale di parte corrente determinata, per l'anno 1998, in lire 226.380 milioni dall'art. 13, comma 1, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (legge finanziaria per gli anni 1998/2000), è rideterminata, per l'anno 1998, in lire 246.380 milioni, di cui 235.000 milioni per trasferimenti all'Unità sanitaria locale (U.S.L.) per il finanziamento delle spese correnti quale quota indistinta (cap. 59900), rimanendo invariati gli altri trasferimenti ed interventi previsti dall'art. 13, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della legge regionale n. 41/1997.

## Art. 2.

*Disposizioni finanziarie*

1. All'aumento del finanziamento delle spese correnti dell'U.S.L. previsto dall'art. 1, la Regione fa fronte con l'importo di L. 20.000.000.000 iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) di cui all'allegato 1, accantonamento A.3 (Ripiano disavanzo U.S.L.), al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998.

## Art. 3.

*Variazioni di bilancio*

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

## Art. 4.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 28 aprile 1998

VIÉRIN

98R0365

## LEGGE REGIONALE 28 aprile 1998, n. 20.

**Modificazioni alla legge regionale 6 giugno 1997, n. 20 (Riconoscimento dell'Associazione degli ex consiglieri regionali).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 19 del 5 maggio 1998)

## II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1997, n. 20 (Riconoscimento dell'Associazione degli ex consiglieri regionali) è aggiunta la seguente:

«*e*-bis) approfondire, anche attraverso opportuni contatti ed incontri con le associazioni delle altre regioni e con l'associazione nazionale, i problemi della categoria».

## Art. 2.

1. L'art. 2 della legge regionale n. 20/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale fornisce i locali, il personale e le attrezzature d'ufficio ritenuti necessari all'espletamento dei compiti dell'Associazione».

2. All'Associazione è inoltre assegnato annualmente, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, un contributo annuo di L. 10.000.000 per le spese relative al funzionamento ad alle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1.

3. L'Associazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmette alla Presidenza del Consiglio il rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente, allegando la documentazione giustificativa; il rendiconto è approvato dall'Ufficio di Presidenza prima della concessione del nuovo contributo. Se l'importo delle somme rendicontate è inferiore a quello del contributo ricevuto, il relativo avanzo è portato in diminuzione dal contributo per l'anno successivo».

## Art. 3.

1. L'art. 3 della legge regionale n. 20/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. Oltre a quanto previsto dall'art. 2, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio può contribuire, utilizzando i fondi stanziati nel bilancio del Consiglio per convegni, congressi e altre manifestazioni, alle spese relative a manifestazioni e attività culturali di particolare rilevanza organizzate dall'Associazione».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 28 aprile 1998

VIÉRIN

98R0366

## LEGGE REGIONALE 4 maggio 1998, n. 21.

**Istituzione del servizio di emergenza sanitaria territoriale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 20 del 12 maggio 1998)

## II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Istituzione*

1. In attuazione degli obiettivi e degli indirizzi della pianificazione sanitaria regionale di cui alla legge regionale 16 aprile 1997, n. 13 (Nuova disciplina del Servizio sanitario regionale, approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 1997/1999 e modificazioni alla dotazione organica di cui alla legge regionale 29 maggio 1992, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale), come modificata dalla legge regionale 13 dicembre 1995, n. 49), nell'ambito dell'organizzazione dei servizi dell'area territoriale dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (U.S.L.), è istituito il Servizio di emergenza sanitaria territoriale che opera all'interno del sistema territoriale di soccorso facente capo all'Unità operativa di soccorso sanitario 118 (U.O. 118) ed alla relativa articolazione sul territorio.

## Art. 2.

*Compiti*

1. Fermi restando i compiti dei medici di assistenza primaria, il Servizio di emergenza sanitaria territoriale espleta attività di primo intervento e a garanzia della continuità assistenziale nell'ambito di ogni macrodistretto, provvedendo all'organizzazione ed al funzionamento di sedi ambulatoriali-territoriali di prime cure per:

- a) l'erogazione di prestazioni medico-chirurgiche d'urgenza;
- b) l'effettuazione di interventi di assistenza e di primo soccorso con mezzi attrezzati;
- c) l'effettuazione di prestazioni d'urgenza e di interventi domiciliari e territoriali nelle fasce notturne, festive e prefesive.

2. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate in base a disposizioni organizzative ed operative deliberate dall'U.S.L. su proposta del dirigente dell'U.O. 118 e del direttore dell'area territoriale.

3. I medici collaborano altresì all'attività di soccorso sanitario svolta dall'U.O. 118 e partecipano, inoltre, all'attività della centrale operativa Valle d'Aosta Soccorso, di cui all'art. 2 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 70 (Organizzazione del sistema di emergenza sanitaria), sulla base di indicazioni disposte dal dirigente dell'U.O. 118.

## Art. 3.

*Personale*

1. Il Servizio di emergenza sanitaria territoriale si avvale di personale medico dipendente o incaricato, nonché di personale infermieristico ed altro personale facente parte dell'organico dell'U.O. 118 ed è individuato quale area di attività ai sensi e per i fini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997, n. 502 (Regolamento recante norme per l'inquadramento nel ruolo medico del Servizio sanitario nazionale di incaricati del servizio di guardia medica e medicina dei servizi).

2. La dotazione organica del personale medico di cui al comma 1 è inserita nella dotazione organica complessiva dell'U.S.L. con apposito provvedimento del direttore generale.

## Art. 4.

*Formazione ed aggiornamento del personale*

1. Tutto il personale di cui all'art. 3 partecipa all'attività di formazione e di aggiornamento di cui all'art. 7 della legge regionale n. 70/1993.

## Art. 5.

*Requisiti per l'accesso*

1. Il personale medico incaricato appartenente al Servizio deve possedere l'attestato di idoneità rilasciato dopo la frequenza di apposito corso di formazione disposto dalla Regione ai sensi dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484 (Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge n. 412 del 1991 e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993 - sottoscritto il 25 gennaio 1996 e modificato in data 6 giugno 1996).

2. In subordine all'attestato di idoneità di cui al comma 1 è richiesto nell'ordine, a titolo preferenziale, il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti valutati secondo criteri definiti dalla Giunta regionale:

a) attività documentata di almeno sei mesi, come medico dipendente, incaricato o di ruolo:

- 1) presso un pronto soccorso ospedaliero;
- 2) presso un servizio di soccorso sanitario 118;
- 3) presso un'unità operativa di anestesia e rianimazione;

b) attività di almeno 300 ore come medico di elisoccorso svolto in ambiente montano;

c) attività documentata di almeno un anno anche non continuativo quale guardia medica;

d) attività documentata di almeno sei mesi anche non continuativi quale guardia medica cumulati a sei mesi di incarico in qualunque altra unità operativa ospedaliera;

e) attestato di partecipazione al corso di formazione specifica in medicina generale istituito dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 (Attuazione della direttiva n. 86/457/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale, a norma dell'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212).

3. Nei casi di cui al comma 2, lett. c) e d), è altresì necessaria la frequenza di corsi integrativi di formazione specifica teorico-pratica sull'emergenza sanitaria con particolare riguardo al Basic life support (BLS), al Basic trauma life support (BTLS) e all'Advanced cardiac life support (ACLS).

4. Per il personale infermieristico e per il personale non medico che comunque collabori all'espletamento dell'attività del Servizio di emergenza sanitaria territoriale i requisiti per l'accesso sono quelli previsti dalla vigente normativa.

## Art. 6.

*Norma transitoria*

1. In sede di prima applicazione il personale addetto all'attività di emergenza sanitaria territoriale alla data di entrata in vigore della presente legge assume rapporto di incarico a tempo indeterminato, previa domanda da presentare al direttore generale dell'U.S.L., purché in possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2.

2. Il Servizio di emergenza sanitaria territoriale opera quale modello sperimentale ed è soggetto a verifica da parte della Giunta regionale sulla base dei risultati di organizzazione e funzionamento rilevati a seguito di indicatori stabiliti con deliberazione del direttore generale dell'U.S.L.

## Art.7.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 maggio 1998.

VIERIN

98R0406

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1998, n. 22.

**Interventi a favore delle piccole imprese per l'effettuazione di investimenti.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 20 del 12 maggio 1998)

II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione promuove il consolidamento, la qualificazione e lo sviluppo delle piccole imprese attraverso interventi che incentivano l'effettuazione di investimenti in beni strumentali ed in brevetti.

## Art. 2.

*Soggetti beneficiari*

1. Sono ammesse ad usufruire degli incentivi di cui alla presente legge le piccole imprese industriali, artigiane, commerciali iscritte nel registro degli esercenti il commercio.

2. Sono considerate piccole imprese quelle rispondenti ai criteri fissati dalle definizioni adottate nella normativa comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole imprese, in vigore al momento della presentazione delle domande di intervento.

3. I soggetti beneficiari devono avere sede legale e produttiva in Valle d'Aosta.

## Art. 3.

*Tipologie di intervento*

1. Possono essere concessi, per favorire l'effettuazione degli investimenti di cui all'art. 1, contributi in conto capitale nella misura massima del venti per cento o, in alternativa anche parziale, finanziamenti a tasso agevolato, della durata massima di cinque anni, che comportino il raggiungimento di una equivalente sovvenzione lorda (ESL) massima pari al venti per cento, fino ad una spesa riconosciuta ammissibile di lire 400 milioni.

2. Il limite minimo di spesa ammissibile per accedere al contributo in conto capitale e/o al finanziamento a tasso agevolato è di lire 50 milioni.

3. Nel caso di investimenti di piccole imprese commerciali esercenti attività di commercio al minuto nonché di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, effettuati nel territorio di comuni

privi di tali esercizi commerciali, il limite massimo di intervento, previsto al comma 1, è elevato al trenta per cento ed il limite minimo di spesa ammissibile, previsto al comma 2, è ridotto a lire 30 milioni.

4. Le spese sono considerate in ogni caso al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni onere accessorio.

#### Art. 4.

##### *Interventi finanziabili*

1. Sono finanziabili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di intervento.

2. Gli investimenti che formano oggetto della domanda di intervento devono essere commisurati alle effettive esigenze aziendali.

3. Nel corso di un triennio ciascuna impresa non può ottenere interventi complessivamente superiori ai limiti indicati nell'art. 3, commi 1 e 3.

4. Gli interventi della presente legge rientrano nei limiti stabiliti per l'applicazione della regola comunitaria *de minimis*. Qualsiasi altro aiuto supplementare concesso alla medesima impresa a titolo della regola *de minimis*, sommato ai benefici ottenuti ai sensi della presente legge, non deve superare, in un triennio, il limite indicato dalla suddetta regola.

#### Art. 5.

##### *Procedure*

1. Le domande di intervento devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia, individuata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), di seguito denominata struttura competente, che, previo parere favorevole della società di cui al comma 3, dispone l'erogazione dei contributi in conto capitale e/o la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato.

2. Le domande, complete della documentazione richiesta, sono trasmesse dalla struttura competente alla società di cui al comma 3, che, entro trenta giorni dal ricevimento, esprime un parere sulla validità economico-finanziaria del progetto di investimento.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare, per l'attività di cui al comma 2, la stipulazione di convenzioni con Centro di sviluppo S.p.a. o con altra società a partecipazione maggioritaria della Regione, avente come scopo sociale lo sviluppo economico delle imprese.

4. La tipologia dei beni strumentali e dei brevetti finanziabili, gli eventuali parametri di riferimento per la valutazione di merito sugli investimenti, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni sono determinati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione), come sostituito dall'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 45/1995.

5. La concessione e la revoca degli interventi sono effettuate con provvedimento dirigenziale, sulla base dei criteri e modalità di cui al comma 4, fatta salva, per quanto concerne i finanziamenti a tasso agevolato, l'accettazione da parte della Finanziaria regionale Valle d'Aosta (Finaosta S.p.a.) sulla base delle garanzie offerte.

#### Art. 6.

##### *Alienazione, mutamento di destinazione e sostituzione dei beni*

1. L'impresa richiedente i benefici previsti dalla presente legge deve sottoscrivere un impegno a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni che formano oggetto di intervento, separatamente dall'azienda, per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di acquisto.

2. Qualora l'impresa beneficiaria dell'intervento intenda alienare i beni finanziati o mutarne la destinazione d'uso deve ottenere, tramite apposita istanza, la preventiva autorizzazione della struttura competente e deve provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della medesima, a restituire l'intero ammontare dell'agevolazione, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di sconto nel periodo in cui ha beneficiato dell'agevolazione.

3. Nel caso di finanziamenti a tasso agevolato la maggiorazione degli interessi è calcolata con riferimento alla ESL dell'agevolazione.

4. La restituzione dell'agevolazione non è dovuta nel caso di sostituzione dei beni oggetto di intervento con altri beni fungibili, purché la sostituzione sia preventivamente autorizzata dalla struttura competente.

5. La cessione o l'alienazione dei beni oggetto di intervento, trascorso il periodo di vincolo di cui al comma 1, comporta comunque l'obbligo di estinguere eventuali mutui in corso di ammortamento.

#### Art. 7.

##### *Revoca degli interventi*

1. Il mancato rispetto dell'impegno assunto ai sensi dell'art. 6, comma 1, fermo restando quanto disposto dall'art. 6, commi 2, 3, 4 e 5, comporta la revoca dell'intervento.

2. La revoca implica la restituzione dell'agevolazione alla Regione o alla Finaosta S.p.a., nel termine di trenta giorni dal ricevimento della sua comunicazione.

3. La mancata restituzione dell'agevolazione, entro il termine di cui al comma 2, comporta l'automatico divieto di erogare altre agevolazioni regionali all'impresa inadempiente per il periodo di cinque anni.

#### Art. 8.

##### *Sanzioni amministrative*

1. Il mancato rispetto dell'impegno assunto ai sensi dell'art. 6, comma 1, comporta l'applicazione ai trasgressori della sanzione amministrativa da lire 6 milioni a lire 20 milioni.

2. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

#### Art. 9.

##### *Non cumulabilità delle agevolazioni*

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelle previste da altre leggi per gli stessi interventi.

#### Art. 10.

##### *Fondi di rotazione*

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire fondi di rotazione regionali per la concessione dei finanziamenti agevolati previsti dall'art. 3, determinandone l'importo e le modalità di versamento e di prelievo.

2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a stipulare con la Finaosta S.p.a. apposite convenzioni per la costituzione e la gestione dei fondi di rotazione.

3. Nelle convenzioni di cui al comma 2 sono introdotti meccanismi di determinazione del tasso di interesse da applicarsi ai finanziamenti, tali da assicurare che non venga superata la percentuale di ESL indicata nell'art. 3.

4. Al conto consuntivo della Regione, per ciascun esercizio finanziario, devono essere allegati i rendiconti sulla situazione, al 31 dicembre di ciascun anno, dei fondi di rotazione costituiti ai sensi della presente legge.

5. Al fine della verifica sull'impiego e sulla destinazione dei finanziamenti agevolati, i mutuatari devono consentire ogni tipo di controllo richiesto dalla struttura competente. In caso di comprovata irregolarità, su richiesta della struttura stessa, la Finaosta S.p.a. procede all'estinzione del mutuo.

#### Art. 11.

##### *Gestione dei fondi di rotazione*

1. I fondi di rotazione previsti dalla presente legge sono alimentati per gli anni 1998 e seguenti:

a) dallo stanziamento iniziale previsto dalla presente legge, nonché dagli appositi stanziamenti annuali di bilancio approvati dal Consiglio regionale, anche mediante trasferimento annuale, parziale o totale, ai fondi di rotazione delle disponibilità derivanti alla Regione dagli avanzi di amministrazione;

b) dal provento di eventuali mutui o prestiti obbligazionari a medio e lungo termine contratti a tale scopo;

c) dal recupero, anche anticipato, delle annualità di ammortamento dovute dai mutuatari;

d) dagli interessi maturati sulle giacenze dei fondi stessi presso la Finaosta S.p.a., gestore del fondo;

e) dagli interessi su prestiti concessi in preammortamento.

2. Ai fondi di rotazione sono addebitati gli eventuali oneri fiscali, il costo dei servizi prestati dalla Finaosta S.p.a., gestore dei fondi, nonché le eventuali perdite definitivamente accertate sui finanziamenti.

#### Art. 12.

##### Disposizioni finanziarie

1. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 3 e per la copertura delle spese derivanti dalla stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 5 è autorizzata, a partire dall'anno 1998, una spesa complessiva annua di L. 4.000.000.000 il cui onere grava sui sottoelencati capitoli del bilancio per l'anno 1998 e pluriennale 1998/2000:

a) per L. 100.000.000 sul capitolo 21820 (Spese per incarichi di consulenza);

b) per L. 700.000.000 sul capitolo 47010 di nuova istituzione;

c) per L. 600.000.000 sul capitolo 47040 di nuova istituzione;

d) per L. 600.000.000 sul capitolo 47300 (Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane);

e) per L. 700.000.000 sul capitolo 47350 di nuova istituzione;

f) per L. 700.000.000 sul capitolo 47820 di nuova istituzione;

g) per L. 600.000.000 sul capitolo 47830 di nuova istituzione.

2. La ripartizione dello stanziamento annuale di cui al comma 1, tra i singoli capitoli di spesa, potrà essere rideterminata a decorrere dall'anno 1999 con legge di bilancio.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione per L. 4.000.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sulla disponibilità dell'accantonamento previsto dall'allegato n. 1 al bilancio per l'anno 1998 e triennale 1998/2000, codice B.1.1. (Interventi a sostegno degli investimenti delle imprese).

4. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 8 sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata dei rispettivi bilanci di previsione della Regione.

#### Art. 13.

##### Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1998 e pluriennale 1998/2000 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e per l'anno 1998 anche di cassa:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 maggio 1998.

VIERIN

#### LEGGE REGIONALE 4 maggio 1998, n. 23.

#### Norme per la tutela della professionalità degli imprenditori artigiani e per la repressione dell'abusivismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 20 del 12 maggio 1998)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione tutela la professionalità degli imprenditori artigiani, che svolgono la propria attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, a garanzia degli utenti e dei consumatori.

2. Ai fini di cui al comma 1, è fatto divieto di esercitare, anche in modo non continuativo, dietro compenso, attività artigianali riconducibili alla produzione di beni o alla prestazione di servizi a favore di terzi, in mancanza dei requisiti di legge previsti per l'esercizio delle attività medesime e senza aver adempiuto agli obblighi posti a carico dell'imprenditore artigiano.

Art. 2.

##### Denunce di irregolarità

1. Le denunce concernenti la violazione del divieto di cui all'art. 1, comma 2, sono presentate alla Commissione regionale per l'artigianato, di cui alla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 (Nuova disciplina dell'artigianato), e successive modificazioni.

2. La Commissione regionale per l'artigianato è tenuta a raccogliere dai singoli operatori e dalle associazioni di categoria dei produttori e dei consumatori le denunce di cui al comma 1.

3. La Commissione regionale per l'artigianato, verificata la fondatezza della denuncia, avvalendosi anche della collaborazione delle amministrazioni pubbliche competenti in materia fiscale e del lavoro, diffida il trasgressore attribuendo al medesimo un congruo termine per sanare l'irregolarità.

4. Decorso con esito negativo il termine fissato per sanare l'irregolarità, la Commissione regionale per l'artigianato promuove nei confronti del trasgressore l'azione sanzionatoria di cui all'art. 3, dandone comunicazione alle autorità e agli uffici competenti in materia fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva.

Art. 3.

##### Sanzioni amministrative

La violazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, comporta l'applicazione ai trasgressori della sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000, fatte salve le specifiche sanzioni amministrative disposte da altre leggi regionali per particolari settori delle attività artigianali.

2. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e successive modificazioni.

3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata dei rispettivi bilanci di previsione della Regione.

## Art. 4.

*Attività amministrative*

1. Le attività amministrative per l'applicazione della presente legge sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di artigianato alla quale è affidata la tenuta dell'albo delle imprese artigiane.

## Art. 5.

*Dichiarazione d'urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 maggio 1998.

VIÉRIN

98R0408

**LEGGE REGIONALE 4 maggio 1998, n. 24.**

**Modificazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 12, Norme di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 112 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 20 del 12 maggio 1998)

II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modificazioni all'art. 5*

1. L'art. 5 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 12, Norme di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 112 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche), è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — *Circolazione domenicale, prefestiva e festiva.* —

1. Gli operatori muniti di autorizzazione per il commercio su area pubblica con posteggi assegnati su mercati domenicali o comunque coincidenti con giornate festive o prefestive hanno facoltà di circolare sul territorio regionale per il percorso necessario allo svolgimento della loro attività anche con automezzi di portata superiore a 75 quintali».

## Art. 2.

*Tasse di concessione regionale*

1. L'art. 8 della legge regionale n. 12/1995 è abrogato.

2. Per effetto dell'abrogazione prevista al comma 1, le tasse di concessione regionale non sono più applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1998.

3. L'eventuale pagamento della tassa di concessione regionale per l'anno 1998 dà diritto al rimborso della medesima, senza applicazione di penali e/o interessi, previa istanza dell'interessato alla struttura regionale competente in materia di commercio.

## Art. 3.

*Disposizioni finanziarie*

1. Alla copertura delle minori entrate di L. 200.000.000 per il 1998, L. 220.000.000 per il 1999 e L. 240.000.000 per il 2000 sul capitolo 120 (Tasse di concessione regionale per il rilascio ed il rinnovo di autorizzazioni per il commercio su area pubblica) del bilancio della Regione, derivanti dall'applicazione dell'art. 1, si provvede mediante riduzione di corrispondenti importi annuali sul capitolo 64100 (Spese per pubblicità ed azioni promozionali turistiche) dei rispettivi bilanci.

## Art. 4.

*Variazioni di bilancio*

1. Al bilancio di previsione della Regione per gli anni 1998/2000 sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione in termini di competenza e, per l'anno 1998, anche in termini di cassa:

(Omissis).

## Art. 5.

*Dichiarazione d'urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 maggio 1998.

VIÉRIN

98R0409

**LEGGE REGIONALE 4 maggio 1998, n. 25.**

**Interpretazione autentica della lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 20 del 12 maggio 1998)

II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Le parole «già previsti dal», contenuto nella lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia), sono da intendersi «che hanno già beneficiato dei finanziamenti di cui al».

## Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 maggio 1998.

VIÉRIN

98R0410

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1998, n. 15.

**Modifica di confine tra i comuni di Gambettola e Cesena, in provincia di Forlì-Cesena.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* n. 65 dell'8 maggio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il confine tra i comuni di Cesena e Gambellota, su proposta dei consigli comunali interessati e sentite le popolazioni interessate, è modificato secondo le linee risultanti dall'allegata planimetria che, delimitando il nuovo confine catastale, indica in dettaglio le porzioni di terreno che sono oggetto di trasferimento da un comune all'altro.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Provincia di Forlì-Cesena è delegata a regolare, con propri atti e nel rispetto dei criteri e principi enunciati dall'art. 14 della legge regionale 18 luglio 1996, n. 24, i rapporti conseguenti alla modificazione delle circoscrizioni comunali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bolettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 5 maggio 1998

LA FORGIA

(Omissis).

98R0499

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1997, n. 105.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 ottobre 1990, n. 82 recante: Istituzione di un Centro regionale dei glaucomi.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo*, n. 17 del 21 ottobre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 82/1990 è sostituito dai seguenti:

La Regione istituisce presso la U.S.L. di Chieti il Centro regionale dei glaucomi quale unità operativa autonoma nell'ambito del dipartimento di afferenza.

Il centro svolge la propria attività preventiva, diagnostica, terapeutica (medica e chirurgica) e di ricerca sui glaucomi primari e secondari e su tutte le patologie oculari che possono indurre il glaucoma, ivi comprese tutte le patologie di pertinenza dell'ottica fisiopatologica ed ha come scopi primari la prevenzione della cecità e l'ottimizzazione della qualità della visione.

Art. 2.

1. Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 82/1990 è sostituito dai seguenti:

Il Centro è a direzione universitaria.

L'organico del Centro è costituito dal Direttore, con funzione dirigenziale di II livello medico, che è un professore universitario titolare di insegnamento presso l'Università G. D'Annunzio di Chieti per la disciplina di ottica fisiopatologica, o disciplina equipollente ai sensi del decreto del Ministero della sanità 4 ottobre 1996, che risulti tra quelle convenzionate nel protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo e l'Università medesima, nonché da due dirigenti medici di primo livello specialisti in oftalmologia, o disciplina equipollente ai sensi di detto decreto, e da un ortottista-assistente in oftalmologia.

Detto organico può essere modificato con deliberazione del Direttore generale della U.S.L. di Chieti qualora dalla rilevazione dei carichi di lavoro si rendesse necessaria una diversa dotazione organica

Il Centro utilizza, in regime dipartimentale, il necessario personale tecnico, infermieristico ed ausiliario, nonché le strutture, le sale operatorie, i posti letto e quant'altro occorrente del Dipartimento di afferenza.

2. Dopo il terzo comma dell'art. 2 si aggiungono i seguenti:

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Direttore del Centro regionale dei glaucomi redige il programma che il centro dovrà attuare nell'anno successivo previa segnalazioni e richieste, da pervenire entro il 31 ottobre di ciascun anno, dei Direttori delle cliniche oculistiche e dei primari delle divisioni oculistiche della Regione o dei relativi dipartimenti, nonché dei medici responsabili dei Servizi di Epidemiologia e medicina di comunità dei dipartimenti di prevenzione delle U.S.L. d'Abruzzo, del Presidente regionale e dei Presidenti provinciali d'Abruzzo dell'Unione italiana ciechi.

Per il primo anno di attuazione il programma di cui al comma precedente deve essere approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e le segnalazioni e richieste di cui al comma precedente pervenire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 3.

1. La Regione Abruzzo, al fine di sopperire alle prime esigenze finanziarie per l'acquisto di attrezzature tecnico-sanitarie del Centro regionale per glaucomi, quale unità operativa autonoma, assegna con la presente legge un contributo di L. 400.000.000.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 400.000.000, si provvede mediante utilizzazione di quota parte della partita n. 1, dell'elenco n. 4 allegato al bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

Cap. 324000 denominato: Fondo globale per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in c/capitale - in diminuzione L. 400.000.000.

Cap. 82398 di nuova iscrizione ed istituzione al Sett. 08, Tit. 2, Ctg. 3, Sez. 08, denominato: Interventi per l'istituzione di un Centro regionale dei glaucomi - in aumento L. 400.000.000.

4. La partita n. 1, dell'elenco n. 4 allegato al bilancio per l'esercizio in corso è corrispondentemente ridotta.

#### Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 settembre 1997

VERTICELLI

98R0426

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1997, n. 106.

**Rifinanziamento della legge regionale 25 ottobre 1989, n. 91, concernente interventi della Regione Abruzzo a favore degli studenti partecipanti al progetto Erasmus.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 17 del 21 ottobre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi previsti e disciplinati dalla legge regionale 25 ottobre 1989, n. 91 concernente: «Interventi della regione Abruzzo a favore degli studenti partecipanti al progetto Erasmus» è autorizzata la spesa di L. 350.000.000.

#### Art. 2.

I contributi di cui all'art. 4 della legge regionale 25 ottobre 1989, n. 91, sono corrisposti, nei limiti delle disponibilità finanziarie e con eventuale riduzione della quota mensile in relazione al numero dei partecipanti, agli studenti universitari che attuano progetti Erasmus, nell'ambito del programma comunitario Socrates, riferiti all'anno accademico 1996-1997.

#### Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 350.000.000 si provvede mediante utilizzazione di quota parte della partita n. 2 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

(Omissis).

La partita n. 2 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio per l'esercizio in corso è corrispondentemente ridotta.

#### Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 settembre 1997

VERTICELLI

98R0427

**LEGGE REGIONALE 23 settembre 1997, n. 107.**

**Contributi regionali per il finanziamento dei programmi provinciali di sistemazione idraulica e degli interventi urgenti sul reticolo idrografico superficiale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 17 del 21 ottobre 1997)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**HA APPROVATO**

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

**HA APPOSTO IL VISTO**

**IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Finalità*

1. La Regione, anche per gli effetti dell'art. 9 della legge regionale 7 giugno 1996, n. 36, assume l'attività di costante sistemazione degli alvei fluviali come strategia di tutela e valorizzazione del territorio e come strumento di prevenzione dai rischi di danni derivanti da eventi calamitosi conseguenti ad eccezionali avversità atmosferiche. Tale attività sarà svolta nel rispetto degli ecosistemi fluviali e con modalità e tecniche che privilegino l'ingegneria naturalistica.

2. La Giunta regionale determina di norma annualmente la ripartizione fra le province delle risorse volte alla attività di cui al precedente comma, i programmi di intervento vengono definiti dalle province secondo le procedure di cui al successivo art. 2 ed in osservanza ai criteri fissati dal decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57 convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236 e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993 attuativo della medesima legge.

3. La Giunta regionale concede altresì, nell'ambito degli stanziamenti disponibili, per necessità di pubblico interesse, contributi per interventi urgenti sul reticolo idrografico superficiale volti a prevenire danni da eventi calamitosi quali alluvioni, piene, frane, nubifragi, mareggiate ed altre calamità naturali secondo le procedure di cui all'art. 3 della presente legge.

**Art. 2.**

*Attività di sistemazione periodica*

1. Per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulica di cui al primo e secondo comma dell'articolo precedente le province provvedono all'approvazione di un programma coperto per il 70% dell'importo complessivo dal contributo regionale e per il restante 30% a carico degli stessi enti che potranno chiedere una compartecipazione alla spesa da parte dei comuni territorialmente interessati agli interventi; l'assunzione di ogni onere discendente da occupazioni d'urgenza o da espropri resta ad esclusivo carico delle province.

2. Il programma viene approvato dalla Giunta regionale d'intesa con la competente Commissione consiliare sentito il parere della autorità di bacino competente per bacino e del Servizio difesa e tutela del suolo della Giunta regionale, nelle more della costituzione delle autorità di bacino il programma viene approvato sentito il solo parere del Servizio difesa e tutela del suolo. Decorso venti giorni dalla ricezione da parte del Consiglio regionale della proposta di programma senza che la Commissione abbia espresso il proprio avviso, l'intesa si intende raggiunta sulla proposta della Giunta regionale che procede per gli ulteriori adempimenti.

3. Al fine di accelerare le procedure di programmazione le province possono predisporre programmi triennali di intervento, nei quali sia definito l'ordine di priorità delle opere da realizzarsi, il cui importo complessivo sia pari a tre volte l'importo dello stanziamento della prima annualità.

4. Ai fini dell'esecutività delle progettazioni le province devono acquisire anche il parere di conformità alla presente normativa da parte della Giunta regionale - Servizio difesa e tutela del suolo.

5. Le province, per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, possono avvalersi dei comuni, delle Comunità montane e dei consorzi di bonifica competenti per territorio.

**Art. 3.**

*Interventi urgenti*

1. Gli interventi urgenti all'interno degli alvei devono essere funzionali alla sola riduzione del rischio e non possono riferirsi a lavori di natura programmatica, devono altresì riguardare categorie di opere tese al solo ripristino o realizzazione di argini, alla realizzazione e/o ripristino di opere idrauliche, sistemazione di manufatti incombenti sugli alvei, rafforzamenti, demolizioni, sgombri, pulizia ed ogni altra opera a tutela della pubblica incolumità nei limiti delle previsioni di cui al terzo comma dell'art. 1.

2. Le richieste di contributo per gli interventi di cui al precedente comma debbono essere inoltrate dalla Provincia al servizio Difesa e tutela del suolo munite di verbale d'urgenza — dal quale risultino con sufficiente determinazione le cause determinanti il rischio, i danni già avvenuti e quelli che potrebbero determinarsi e dettagliata relazione sugli interventi proposti da cui emerga la proposizione delle sole opere volte a ridurre il rischio incombente — e dal preventivo di spesa.

3. Con ogni sollecitudine il Servizio regionale provvederà, ove ritenuto necessario, a disporre accertamenti sui luoghi e valutazioni sulla ammissibilità e congruità della richiesta dando notizia di tali adempimenti nell'atto amministrativo di concessione del contributo.

4. In circostanze particolari nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi necessaria l'immediata esecuzione dei lavori, la richiesta di contributo viene inoltrata per fonogramma o via fax da parte dell'ingegnere dirigente della struttura provinciale che ha curato gli accertamenti, direttamente al Dirigente del servizio difesa e tutela del suolo che, dopo aver disposto accertamenti sullo stato dei luoghi, sulla ammissibilità della richiesta e sulla congruità della spesa prevista, concede con gli stessi mezzi autorizzazione all'intervento; entro una settimana dall'autorizzazione l'Organo tecnico provinciale invierà la perizia analitica giustificativa della spesa col relativo verbale redatto secondo le previsioni di cui al secondo comma per la successiva definizione dell'atto concessivo.

5. I lavori sono finanziati con contributo regionale pari al 90% dell'importo totale restando a carico della Provincia il restante 10% oltre ogni eventuale onere connesso ad espropri o occupazioni d'urgenza; della copertura dell'importo a carico della Provincia e dell'assunzione di ogni onere discendente da occupazioni o espropri deve essere data assicurazione nella richiesta di contributo.

6. Il limite massimo di richiesta per intervento è quello fissato dalle vigenti normative per lavori in economia.

**Art. 4.**

*Modalità di erogazione, termini temporali e collaudo*

1. I contributi previsti all'art. 2 per la realizzazione del programma ed all'art. 3 per il pronto intervento vengono accreditati alla Provincia in unica soluzione a seguito di richiesta da parte dell'ente, l'erogazione avviene dopo la notifica dell'approvazione del programma da parte della Provincia e all'atto stesso della concessione del contributo per il pronto intervento. La Provincia assume diretta e solidale responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi stessi.

2. I lavori oggetto di contributi di cui alla presente legge devono avere inizio entro otto mesi dalla concessione regionale del contributo, in sede di attuazione del primo programma tale termine è fissato in dieci mesi.

3. La collaudazione delle opere o la redazione del certificato di regolare esecuzione è regolata dalle vigenti normative nazionali e regionali, pertanto, se del caso, in ragione della difficile verificabilità per la natura stessa delle opere, l'Amministrazione dovrà richiedere con tempestività la nomina dei collaudatori.

4. L'Amministrazione provinciale provvede al rendiconto finale della spesa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 11 settembre 1979, n. 43 entro diciotto mesi dall'inizio dei lavori.

5. In caso di inadempienza grave da parte delle province la Giunta regionale può disporre motivata revoca del finanziamento.

#### Art. 5.

##### *Pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità*

1. I lavori che si eseguono in base alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

#### Art. 6.

##### *Norma finanziaria*

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, è complessivamente valutato per il triennio 1997-1999 in L. 3.800.000.000.

Relativamente all'anno 1997 si provvede come segue:

a) per la concessione di contributi per il finanziamento di programmi provinciali di interventi di sistemazione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico superficiale di cui all'art. 2 per una spesa prevista di L. 1.100.000.000, mediante prelevamento, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale n. 81/1977, della stessa somma del fondo globale iscritto al Cap. 324000, quota parte delle partite n. 6 per L. 600.000.000, n. 7 per L. 200.000.000 e n. 8 per L. 300.000.000, dell'elenco n. 4 del bilancio di previsione per l'esercizio 1996;

b) per la concessione di contributi per il finanziamento degli interventi di pronto soccorso di cui all'art. 3 per una spesa prevista di L. 100.000.000, mediante prelevamento, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale n. 81/1977, della stessa somma dal fondo globale di cui al Cap. 324000, quota parte della partita n. 5 dell'elenco n. 4 del bilancio di previsione per l'esercizio 1996.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, è istituito ed iscritto (nel Sett. 15, Tit. 2, Sez. 10, Ctg. 3) il Cap. 152359 con la denominazione: «Oneri per contributi per i pagamenti provinciali di sistemazione idraulica e per pronto intervento su alvei fluviali», con lo stanziamento di sola competenza di L. 1.200.000.000.

Per gli esercizi 1998 e 1999 gli oneri, valutati complessivamente in L. 1.300.000.000, per ciascun esercizio finanziario, trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale - Sett. 15, Tit. 2, Ctg. 1, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 81/1977.

#### Art. 7.

##### *Urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 settembre 1997

VERTICELLI

98R0428

## LEGGE REGIONALE 23 settembre 1997, n. 108.

### **Azione di sostegno ai comuni per le opere di difesa costiera ed attività di ricerca applicata di supporto alla programmazione di pianificazione regionale in materia di difesa della costa.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 17 del 21 ottobre 1997)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. È interesse primario della Regione svolgere le attività utili alla tutela, salvaguardia e sviluppo sostenibile della sua intera fascia costiera.

2. In tal ottica la Regione concorre al sostegno degli interventi che i comuni vorranno assicurare sul tratto di costa per i quali sono territorialmente competenti.

3. La Regione nell'interno di definire strumenti di pianificazione e programmazione idonei ad affrontare, nel rispetto dei naturali equilibri dinamici ed in modo organico, la problematica della salvaguardia ambientale della fascia costiera e della stabilizzazione della linea di costa, promuove altresì ogni opportuna attività di ricerca sui fenomeni morfodinamici ed ambientali delle sue aree costiere. Per il perseguimento di tali obiettivi si avvale prioritariamente delle strutture universitarie presenti sul territorio.

#### Art. 2.

##### *Sostegno agli interventi dei comuni in materia di difesa costiera*

1. La Regione al fine di favorire gli interventi di cui al 2° comma dell'art. 1, riguardanti:

a) strutture foranee;

b) opere radenti di difesa degli abitati o delle strutture pubbliche;

c) ripascimento degli arenili,

dispone contributi nella misura del 50% delle iniziative assunte dai comuni per tali necessità; al rimanente importo dovrà provvedere l'Ente concessionario anche ricorrendo, eventualmente allo strumento del cofinanziamento dell'intervento da parte dei privati.

2. La Giunta regionale dispone la ripartizione delle risorse disponibili in funzione delle richieste pervenute da parte dei comuni, della valutazione sul degrado dei litorali interessati e della opportunità degli interventi proposti espressa dal competente Servizio difesa e tutela del suolo.

3. Le istanze devono pervenire al succitato Servizio entro e non oltre il mese di febbraio di ogni anno; alle stesse deve essere allegato il progetto definitivo munito delle necessarie autorizzazioni di carattere ambientale e di quella della Capitaneria di porto. Il programma regionale deve intervenire entro il successivo mese di aprile.

4. La mancata inclusione del progetto nel programma annuale per insufficienza di fondi è titolo di priorità, ove richiesto con successiva istanza da presentarsi negli stessi termini di cui al precedente comma, nella assegnazione dei contributi nella successiva annualità.

5. I contributi previsti dal presente articolo vengono erogati in unica soluzione anticipata ai comuni destinatari, i quali assumono diretta e solidale responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi stessi.

6. I lavori oggetto dei contributi di cui alla presente legge devono avere inizio entro due mesi dalla concessione regionale del contributo, l'Ente concessionario deve provvedere entro il mese di dicembre dello stesso anno al rendiconto finale della spesa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 11 settembre 1979, n. 43.

7. La collaudazione delle opere o la redazione del certificato di regolare esecuzione è regolata dalle vigenti normative nazionali e regionali, pertanto, se del caso, in ragione della complessa verificabilità relativa alla natura stessa delle opere, l'Ente concessionario deve richiedere con tempestività la nomina dei collaudatori.

8. In caso di inadempienza grave da parte dei comuni concessionari la Giunta regionale può provvedere alla motivata revoca del finanziamento.

#### Art. 3.

##### *Attività di ricerca applicata*

1. La Regione Abruzzo, al fine di conseguire un efficace ed efficiente svolgimento delle sue funzioni di programmazione e pianificazione in materia di difesa della costa dall'erosione, intende promuovere e sostenere le opportune attività conoscitive e favorire la più ampia diffusione dei risultati conseguiti.

2. Per la definizione di un programma pluriennale di ricerca applicata sulle dinamiche della costa abruzzese la Giunta regionale provvede a definire il rapporto di collaborazione con l'università de L'Aquila.

3. L'attività di ricerca comporterà per la Regione un onere finanziario di un miliardo per anno: per attività di ricerca pluriennali si provvederà alla stipula di specifico atto convenzionale la cui efficacia nelle successive annualità sia subordinata alla effettiva disponibilità e capienza sullo specifico capitolo di bilancio.

4. Per l'attività di ricerca applicata l'Università di L'Aquila si avvarrà della collaborazione dell'Università D'Annunzio, nonché di altre università ed enti di ricerca regionali, nazionali ed internazionali che abbiano acquisito comprovata esperienza in questo campo. Tutto ciò nell'ambito delle risorse disponibili che costituiscono il limite massimo.

5. In prima attuazione della presente normativa le attività di ricerca di cui trattasi devono tendere a definire, con modalità innovative non disponibili sul mercato dell'industria e delle professioni, una strumentazione di supporto alla decisione (Decision Support System) opportunamente tarata e completamente operativa finalizzata alla previsione delle variazioni della linea di costa su scale parziali e temporali variabili, anche in relazione agli effetti su di essa determinati dalle attività antropiche. Essa dovrà altresì determinare il conseguimento delle capacità gestionali del sistema da parte del settore o dei settori regionali competenti per materia.

6. Detta prima attuazione del progetto di ricerca applicata regionale sulle dinamiche costiere — in breve Sicora — avrà durata triennale. In rapporto alle capacità di spesa del documento programmatico, agli oneri discendenti si farà fronte con specifici stanziamenti disposti con legge regionale di bilancio.

7. Agli eventuali ulteriori oneri per le annualità successive e per le ulteriori attività di ricerca che la Giunta regionale reputasse necessarie si provvederà con apposita successiva legge sostanziale.

#### Art. 4.

##### *Norma finanziaria*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, nei termini che seguono.

Relativamente all'esercizio 1997:

a) la concessione di contributi, pari a L. 300.000.000, per il sostegno alle attività progettuali ed agli interventi dei comuni in materia di difesa della costa di cui all'art. 2, trova copertura mediante prelevamento della stessa somma dal fondo globale di cui al cap. 324000 — quota parte della partita n. 10 dell'elenco n. 4 — dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1996;

b) per il finanziamento delle attività di ricerca applicata finalizzata alla gestione dell'area costiera della Regione Abruzzo — Sicora — di cui all'art. 3, la spesa prevista di lire 900 milioni, trova copertura mediante prelevamento della stessa somma dal fondo globale di cui al cap. 324000 — quota parte della partita n. 9 dell'elenco n. 4 — dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 è istituito ed iscritto (nel Sett. 15, Tit. 2, Sez. 10, Ctg. 3) il cap. 152358 denominato: «Oneri per il sostegno ai comuni per le opere di difesa costiera ed attività di ricerca applicata di supporto alle attività regionali di programmazione e pianificazione in materia di difesa della costa» con lo stanziamento di sola competenza di lire 1.200 milioni.

3. Ai fabbisogni ricadenti negli esercizi finanziari 1998 e 1999 si provvede, ai sensi dell'art. 10 della sopra citata legge regionale di contabilità, con gli stanziamenti che verranno iscritti annualmente nei corrispondenti capitoli dei relativi stati di previsione della spesa, compatibilmente con le risorse necessarie per la definizione di detti interventi e comunque nei limiti massimi delle disponibilità presenti in bilancio. La somma totale, che sarà prevista negli esercizi finanziari 1998 e 1999 a tali scopi e nell'apposito capitolo di bilancio, sarà suddivisa, rispetto ai contributi per il sostegno alle attività progettuali, agli interventi dei comuni in materia di difesa della costa ed ai contributi finalizzati alla ricerca, su proposta del Componente di Giunta preposto al Settore lavori pubblici, sentita la Commissione consiliare.

#### Art. 5.

##### *Urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 settembre 1997

VERTICELLI

98R0429

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1997, n. 109.

**Istituzione della Riserva naturale guidata «Abetina di Rosello».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 17 del 21 ottobre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Istituzione*

1. È istituita la Riserva naturale guidata «Abetina di Rosello», nel territorio del comune di Rosello.

Art. 2.

*Perimetrazione*

1. I confini della Riserva naturale guidata «Abetina di Rosello» sono stabiliti come da cartografia allegata, in scala 1:25.000, per una superficie di 211 ettari.

2. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Rosello provvede alla sistemazione dei cartelli segnaletici perimetrali e di quelli lungo le strade di accesso alla Riserva.

Art. 3.

*Gestione*

1. La gestione della Riserva naturale guidata è demandata al comune di Rosello.

2. Il comune può avvalersi, ai fini della gestione, di associazioni di protezione ambientale, di consulenti, Società cooperative o istituti particolarmente qualificati, del Corpo Forestale dello Stato, dell'Università e dell'Istituto zooprofilattico per l'Abruzzo e Molise «G. Caporale».

3. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ente gestore dovrà definire, mediante apposite delibere consiliari, l'organo di gestione della Riserva, la relativa composizione, nonché le forme ed i modi attraverso cui si attuerà la gestione della Riserva stessa.

4. Qualora, entro il predetto termine di novanta giorni, il comune non abbia provveduto agli adempimenti stabiliti nel comma 2, la Giunta regionale gestirà in via provvisoria la Riserva attraverso l'Ufficio parchi e riserve naturali.

5. L'Ente gestore dovrà altresì predisporre, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di approvazione, da parte del Consiglio regionale, del Piano di assetto naturalistico, e d'intesa con il competente Settore della Giunta regionale, il regolamento di esercizio, che stabilisce le modalità di accesso alla Riserva e di fruizione delle infrastrutture e dei servizi in essa realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione delle visite turistiche, l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, nonché i divieti specifici.

Art. 4.

*Piano di assetto naturalistico*

1. Entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente gestore provvede all'affidamento dell'incarico per la elaborazione del Piano di assetto naturalistico della Riserva secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38, art. 25, comma 3.

2. Il Piano dovrà essere elaborato e adottato dal comune secondo le modalità, previsioni e prescrizioni previste dalla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38, art. 22, entro un anno a decorrere dalla data di affidamento dell'incarico.

3. Il Piano di assetto naturalistico dovrà essere approvato dal Consiglio regionale, previo parere del competente Settore urbanistica e beni ambientali, entro il termine di centoventi giorni a decorrere dalla data di arrivo presso lo stesso Settore, secondo le modalità di cui alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38, art. 22, comma 3.

4. Il Piano di assetto naturalistico dovrà definire e regolamentare anche una fascia di rispetto o area contigua.

Art. 5.

*Programma pluriennale di attuazione e regolamento*

1. Entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di approvazione del Piano di assetto naturalistico da parte del Consiglio regionale, l'Ente di gestione della Riserva predisporrà il Programma pluriennale di attuazione che dovrà contenere le indicazioni circa i modi, i tempi ed i costi per la attuazione dell'ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la valorizzazione della Riserva, con particolare riferimento ai problemi socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici ed il Regolamento con le norme per l'utilizzazione delle risorse ambientali e con i modi di accessibilità e fruibilità della Riserva stessa.

2. Il Programma pluriennale di attuazione ed il Regolamento dovranno essere inviati alla Giunta regionale - Settore urbanistica e beni ambientali, che sua volta lo invia al Consiglio regionale per la successiva approvazione.

3. Il Programma pluriennale di attuazione ed il Regolamento possono essere contenuti nel Piano di assetto naturalistico di cui all'art. 4 ed approvati contestualmente.

Art. 6.

*Piano di gestione*

1. Entro il 31 maggio di ogni anno l'Ente gestore predisponde ed approva un Piano di gestione.

2. Limitatamente al primo anno successivo alla istituzione della Riserva, il Piano di gestione dovrà essere adottato ed inviato alla Giunta regionale entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e dovrà prevedere l'utilizzo dello stanziamento di cui all'art. 10 per le spese previste ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5.

Art. 7.

*Adeguamento degli strumenti urbanistici*

1. Le previsioni e le prescrizioni del Piano di assetto naturalistico e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovra-comunale.

Art. 8.

*Personale della Riserva*

1. La Riserva naturale guidata, per il conseguimento dei propri fini può avvalersi di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici o, nei limiti dei propri bilanci, di personale direttivo tecnico e di manodopera a tempo determinato o indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti.

## Art. 9.

*Norme transitorie di salvaguardia*

1. All'interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell'approvazione del Piano di assetto naturalistico, gli interventi previsti dai Piani paesistici. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:

- a) alterazione delle caratteristiche naturali;
- b) apertura di nuove strade;
- c) costruzione di nuovi edifici;
- d) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;

e) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica. Sono fatti salvi i diritti di approvvigionamento idrico anche per eventuali future esigenze del comune di Rosello;

f) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica e dall'Ente di gestione;

g) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione da parte dell'Ente gestore dell'area protetta;

h) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti;

i) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico;

j) l'esercizio di sports con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada;

k) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;

l) l'uso di motoslitte, il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinati dalle leggi sulla disciplina del volo;

m) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate: è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

n) l'installazione di cartelli pubblicitari al di fuori di centri abitati;

o) l'uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esistenti, nonché l'uso di battipista per il fondo al di fuori delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo;

p) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto per lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell'uso delle popolazioni locali;

q) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

2. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitate secondo le consuetudini locali.

3. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alla legge regionale n. 18/1983, art. 30, comma 1, lettere a), b), c), d) e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 10.

*Sanzioni*

1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni contenute nell'art. 9, si rimanda alle norme statali e regionali che regolano la materia.

## Art. 11.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 80.000.000, trova la necessaria copertura nelle disponibilità assegnate al Cap. 292421 ai sensi e per gli effetti

della legge regionale 21 giugno 1996, n. 38, denominato «Interventi a tutela e valorizzazione dei beni ambientali e naturali» del bilancio di previsione per l'anno 1997.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 settembre 1997

VERTICELLI

(Omissis).

98R0430

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1997, n. 110.

**Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 1996, n. 138 (zone sismiche).**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 17 del 21 ottobre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 11, comma 1, dopo le parole «... in modo sistematico ...» eliminare le parole «... e casuale ...».

Art. 2.

Eliminare integralmente l'ultimo comma dell'art. 11, dalle parole «Indipendentemente dai controlli ...» fino a «... opportuno e necessario».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 settembre 1997

VERTICELLI

98R0431

## LEGGE REGIONALE 23 settembre 1997, n. 111.

**Rifinanziamento della legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 concernente: «Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 17 del 21 ottobre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi previsti e disciplinati dalla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 concernente: «Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa» viene autorizzata la spesa di L. 4.866.680.000.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi già iscritti nel Cap. 292421 dello Stato di previsione della spesa per l'esercizio corrente denominato: «Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa e per intervento di tutela e valorizzazione dei beni ambientali e naturali».

Art. 3.

Per gli anni successivi gli stanziamenti saranno determinati dalle normali leggi di bilancio ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 81 del 29 dicembre 1977.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 settembre 1997

VERTICELLI

98R0432

## LEGGE REGIONALE 23 settembre 1997, n. 112.

**Norme urgenti per il recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 17 del 21 ottobre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e, in particolare, della procedura di valutazione impatto ambientale per i progetti indicati negli allegati A e B dello stesso, il Presidente della Giunta regionale quale autorità competente si avvale del Comitato di coordinamento già istituito ai sensi dell'art. 3 commi 4 della legge regionale 9 maggio 1990, n. 66. La Giunta regionale può adottare uno specifico regolamento attuativo per precisare contenuti e procedure.

Art. 2.

Le istanze relative agli interventi menzionati nel decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 sono indirizzate al Presidente della Giunta regionale - Settore urbanistica beni ambientali e cultura - Unità operativa V.I.A. - L'Aquila.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 settembre 1997

VERTICELLI

98R0433

## LEGGE REGIONALE 23 settembre 1997, n. 113.

**Modifica alla legge regionale n. 48 del 10 luglio 1996 recante «Attivazione delle risorse necessarie alla costruzione, ristrutturazione, acquisizione ed utilizzo sale per ogni forma di spettacolo».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 17 del 21 ottobre 1997)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

L'art. 6 della legge regionale 10 luglio 1996, n. 48 è sostituito dal seguente:

«All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 1.000.000.000, si provvede, previa riduzione di pari importo, per competenza e cassa, dello stanziamento di cui al cap. 323000 dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1997. Lo stanziamento della partita n. 2 dell'elenco n. 3 allegato a detto bilancio è corrispondentemente ridotto.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede ad apportare le necessarie variazioni al bilancio per l'esercizio in corso ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 81/1977.

Per gli esercizi 1998 e 1999 i relativi oneri trovano copertura negli stanziamenti iscritti al Sett. 6 (Organizzazione della cultura e relativa struttura), Tit. 2 - Ctg. 4 del bilancio pluriennale 1997-1999.

Con successive leggi saranno determinate, ove di necessità, le risorse da destinare agli interventi di cui all'art. 2 della legge regionale n. 48 del 10 luglio 1996.

Laddove, nel corso del triennio, intervengano assegnazioni statali e comunitarie in materia, alla iscrizione in bilancio si provvede ai sensi dell'art. 41 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1997, n. 81, previa acquisizione del relativo provvedimento di assegnazione».

## Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 settembre 1997

VERTICELLI

98R0434

## LEGGE REGIONALE 23 settembre 1997, n. 114.

**Contributo per il potenziamento e l'ampliamento del progetto: «Intervento di sostegno per la creazione e il potenziamento di collettivi di medicina di base e di un centro mobile di assistenza domiciliare» del Settore occupazione Horizon svantaggiati.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 17 del 21 ottobre 1997)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La Regione, al fine di potenziare e ampliare le attività del progetto: «Intervento di sostegno per la creazione e il potenziamento di Collettivi di medicina di base e di un Centro mobile di assistenza domiciliare» del Settore occupazione Horizon - Svantaggiati, eroga per il Movimento Federativo Democratico della Regione Abruzzo, titolare del progetto, un contributo di L. 200.000.000.

## Art. 2.

1. La Giunta regionale dispone la concessione del finanziamento autorizzandone la liquidazione a favore del Movimento Federativo Democratico della Regione Abruzzo dopo la presentazione del progetto e del relativo preventivo di spesa in cui sono evidenziate le singole voci necessitanti di integrazione e di intervento regionale alla Giunta regionale - Settore sanità, via Conte di Ruvo - 66165 Pescara.

## Art. 3.

1. Il Movimento Federativo Democratico della Regione Abruzzo al termine del progetto rimette al settore regionale di cui all'art. 2 una analitica relazione a termini della legge regionale 27 giugno 1986, n. 22.

2. La Giunta regionale procederà al recupero delle somme nel caso di parziale utilizzo del contributo concesso.

## Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato per l'anno 1997 in L. 200.000.000 si provvede mediante utilizzazione di quota parte della partita n. 1 dell'elenco 3 del Bilancio 1997.

2. Nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio 1997 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

cap. 323000 denominato «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti»: in diminuzione L. 200.000.000;

cap. 81624 (di nuova istituzione ed iscrizione al sett. 08, tit. 1, Ctg. 6, Sez. 08) denominato: «Intervento di sostegno per la creazione e il potenziamento di collettivi di medicina di base e di un Centro mobile di assistenza domiciliare» del Settore occupazione Horizon svantaggiati»: in aumento L. 200.000.000.

3. La partita n. 1 dell'elenco n. 3 allegata al bilancio per l'esercizio finanziario in corso è corrispondentemente ridotta».

## Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 settembre 1997

VERTICELLI

98R0435

## LEGGE REGIONALE 23 settembre 1997, n. 115.

**Modifica della legge regionale del 9 dicembre 1982, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente gli invalidi civili.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 17 del 21 ottobre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Il contributo previsto dalla legge regionale 9 dicembre 1982, n. 88, modificata dalle leggi regionali 2 aprile 1985, n. 22, 26 giugno 1987, n. 34, 29 dicembre 1987, n. 101 e 7 settembre 1989, n. 81, è ride-terminato in L. 500.000.000.

L'importo complessivo del contributo di cui al precedente comma è ripartito, con provvedimento della Giunta regionale, tra la sede regionale e le sedi provinciali abruzzesi dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, nella ragione del 20% alla prima e dell'80%, in parti uguali, alle seconde.

## Art. 2.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 200.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

(*Omissis*).

La partita n. 1 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio per l'esercizio finanziario in corso è corrispondentemente ridotta.

Negli esercizi successivi l'onere annuo di L. 500.000.000 grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.

## Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 settembre 1997

VERTICELLI

98R0436

## LEGGE REGIONALE 23 settembre 1997, n. 116.

**Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 3 aprile 1990, n. 28, concernente iniziative a favore dei giovani per la promozione di scambi internazionali.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 17 del 21 ottobre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti e disciplinati dalla legge regionale 3 aprile 1990, n. 28, concernenti iniziative in favore dei giovani per la promozione di scambi internazionali, la Regione interviene con un sostegno finanziario annuale per le attività relative al triennio 1997-1999.

2. Una quota non superiore al 20 per cento dello stanziamento annuale è destinato alla concessione di contributi per iniziative comprese nel programma comunitario «Gioventù per l'Europa» in base a modalità e criteri predeterminati dalla Giunta regionale.

## Art. 2.

1. All'art. 2 della legge regionale 3 aprile 1990, n. 28, il comma 1 è soppresso e sostituito dal seguente:

«1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, le associazioni e gli organismi costituiti con atto pubblico da almeno due anni, gli enti locali, e limitatamente alle attività non aventi le caratteristiche di scambi educativi con l'estero, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado possono partecipare alla formulazione dei progetti, presentando richiesta di contributi alla Giunta regionale entro il 31 marzo di ciascun anno, per attività da realizzarsi entro dodici mesi dal provvedimento di approvazione delle iniziative».

## Art. 3.

1. In sede di prima applicazione, relativamente all'anno 1997, le istanze per l'ottenimento del contributo vanno prodotte alla Giunta regionale entro giorni sessanta dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 250.000.000 si provvede mediante utilizzazione di quota parte della partita n. 2 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

cap. 323000 denominato «Fondo globale per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti»: in diminuzione L. 250.000.000;

cap. 41500 denominato «Iniziative a favore dei giovani per la promozione di scambi internazionali, legge regionale 6 luglio 1994, n. 41 e legge regionale 21 giugno 1996, n. 37»: in aumento L. 250.000.000.

3. La partita n. 2 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio per l'esercizio in corso è corrispondentemente ridotta.

4. Per gli esercizi 1998-99 lo stanziamento sul corrispondente capitolo è quantificato dalle rispettive leggi di bilancio e la relativa copertura finanziaria è assicurata dalle disponibilità iscritte nel bilancio pluriennale al Settore 32, Titolo 1, Voce economica 9: «Somme non attribuibili» che è conseguentemente ridotta.

## Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 settembre 1997

VERTICELLI

98R0437

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 484.000</li> <li>- semestrale ..... L. 275.000</li> </ul> <p><b>Tipo A1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 396.000</li> <li>- semestrale ..... L. 220.000</li> </ul> <p><b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 110.000</li> <li>- semestrale ..... L. 66.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 102.000</li> <li>- semestrale ..... L. 66.500</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 260.000</li> <li>- semestrale ..... L. 143.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 101.000</li> <li>- semestrale ..... L. 65.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 254.000</li> <li>- semestrale ..... L. 138.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - <b>Completo.</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 1.045.000</li> <li>- semestrale ..... L. 565.000</li> </ul> <p><b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 935.000</li> <li>- semestrale ..... L. 495.000</li> </ul>
--	--

*Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale .....	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L. 8.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) .....	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale .....	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) .....	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 451.000
Abbonamento semestrale .....	L. 270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.550

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



\* 4 1 1 1 3 0 0 3 4 0 9 8 \*

**L. 3.000**